Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Venerdì, 5 giugno 1931 - Anno IX** — **Numero 128**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto 1. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele **n.** 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 3. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma, piazza SS.** Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra fotografica del paesaggio e del costume sardo in Sassari.

Con decreto 4 maggio 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 140, il Dopolavoro provinciale di Sassari, è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra fotografica del paesaggio e del costume sardo, che avrà luogo a Sassari.

(4034)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 875.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 599.
Nuove norme sulla censura teatrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Nuove norme sulla censura teatrale.

Art. 1.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state approvate, sotto il riflesso della morale e dell'ordine pubblico, dal Ministero dell'interno, al quale saranno comunicate.

Il Ministro può sentire il parere di una speciale Commissione composta dal capo della Polizia, che la convoca e la presiede, da un rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, dal capo della Divisione polizia amministra-

tiva, da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

In via normale, la decisione del Ministero sarà presa in un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 2.

La concessione della licenza prevista dall'art. 67 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione teatrale, che si intende rappresentare o declamare, munito del provvedimento ministeriale con cui la produzione è stata approvata.

Il prefetto può, per contingenze locali, vietare la rappresentazione di qualunque produzione.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già cominciata di qualunque produzione, che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere subito dato avviso al prefetto ed al Ministero.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 3.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date e declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 1.

Esse saranno comunicate al prefetto della Provincia, dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate dopo la entrata in vigore della presente legge. Il prefetto ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Ove il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.

Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che decide, sentita la Commissione di cui all'art. 1.

Il Ministro per l'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 2.

Art. 4.

L'art. 72 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 876.

REGIO DECRETO 7 maggio 1931, n. 575.

Incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mestre nell'unico Istituto per le case popolari di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto in data 8 febbraio 1914, n. 113, col quale è stato eretto in ente morale l'Istituto per le case popolari di Venezia e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto in data 29 gennaio 1922, n. 239, col quale è stato eretto in ente morale l'Istituto autonomo per le case popari di Mestre e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto in data 1° dicembre 1927, n. 2409, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Venezia;

Viste le deliberazioni in data 17 marzo 1930 e 7 giugno stesso anno con le quali gli enti interessati hanno chiesto la incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Mestre nell'unico Istituto per le case popolari di Venezia;

Vista la deliberazione in data 21 giugno 1930, con la quale il podestà di Venezia ha dato parere favorevole alla incorporazione predetta;

Considerato che la proposta di cui si tratta non è che la logica conseguenza della fusione del comune di Mestre con quello di Venezia, attuata col R. decreto 15 luglio 1926, numero 1317, e che un unico Istituto appare più idoneo al raggiungimento dello scopo voluto dalla legge sulla edilizia popolare ed economica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Mestre è incorporato nell'unico Istituto per le case popolari di Venezia, eretto in ente morale con R. decreto in data 8 febbraio 1914, n. 113, regolato dallo statuto organico approvato con il citato Regio decreto e modificato col Regio decreto in data 1° dicembre 1927, n. 2409.

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui al precedente articolo l'Istituto per le case popolari di Venezia diventerà cessionario di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari, titoli e crediti e di quanto altro sia di spettanza degli enti in esso incorporati nonchè ne assumerà tutte le obbligazioni passive, senza eccezione alcuna, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 130. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 877.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931, n. 585.

Trattamento di quiescenza e disposizioni varie pel personale degli Uffici provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 18 aprile 1926, n. 731, il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, convertito in legge 10 maggio 1928, n. 1027, il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, convertito in legge 31 maggio 1928, n. 1242, e la legge 3 gennaio 1929, n. 16, sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, col quale viene stabilito, per il personale delle Amministrazioni dello Stato, che i trattamenti di quiescenza, nonchè le relative ritenute e i contributi, sono liquidati senza tener conto della riduzione degli stipendi;

Visto l'art. 4 della citata legge 3 gennaio 1929, n. 16;

Visti l'art. 3 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2578, e l'art. 8 della legge 3 gennaio 1929, n. 16, per i quali il Governo del Re, in attesa del regolamento, ha facoltà di emanare disposizioni sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia;

Riconosciuta la necessità di estendere al personale degli Uffici provinciali dell'economia, quantunque non ancora inquadrato in ruoli statali, le disposizioni del citato R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, e altre disposizioni del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, sui trattamenti di quiescenza che fanno carico al bilancio dello Stato e delle aziende statali a ordinamento autonomo, sono estese, con la decorrenza ivi prevista, al personale degli Uffici provinciali dell'economia, ferme le norme dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1929, n. 16, per le quali al trattamento di quiescenza del detto personale provvedono i rispettivi Consigli provinciali dell'economia.

Art. 2.

Secondo le esigenze di servizio, su disposizione del Ministro per le corporazioni, il personale degli Uffici provinciali dell'economia, quantunque non ancora inquadrato nei ruoli statali di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, può essere destinato a prestar servizio o inviato in missione presso altri uffici, diversi dall'Ufficio provinciale dell'economia di provenienza.

Al detto personale destinato ad altri uffici o inviato in missione spettano i rimborsi e le indennità nella stessa misura stabilita pel personale di Stato regolarmente inquadrato, salvo in ogni caso la possibilità di stabilire, per speciali circostanze, accertate dal Ministro per le corporazioni, rimborsi e indennità in misura inferiore.

L'equiparazione, per la determinazione delle misure delle competenze suddette, è effettuata sulla base della parità degli stipendi iniziali dei singoli posti.

Gli oneri sia per gli emolumenti, sia per le quote di concorso del trattamento di quiescenza, nonchè per gli indicati rimborsi e indennità, gravano sul Consiglio presso il quale il personale presta servizio o è inviato in missione e, in caso di servizio o missione nell'interesse di più Consigli o di tutti, gravano sui Consigli provinciali dell'economia interessati o sui Consigli in complesso e innanzi tutto sul fondo in comune di cui all'art. 18, lettera *f*), della legge 18 aprile 1926, n. 731, e al R. decreto 20 maggio 1928, n. 1293.

Quantunque non ancora inquadrato, il personale medesimo deve prestare giuramento nelle forme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 140. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 878.

REGIO DECRETO 7 maggio 1931, n. 576.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno e nomina del commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto del 16 novembre 1922, n. 1588, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Figline Valdarno, è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Vista la nota del 25 febbraio 1931, n. 6211 - Div. III, con la quale S. E. il prefetto di Firenze riferisce in merito alla situazione dell'ente predetto;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di un commissario governativo il quale provveda ad assicurare il regolare funzionamento dell'ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Figline Valdarno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Mario Frassinetti, podestà del comune di Figline Valdarno, è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'ente precitato con l'incarico di provvedere, nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto, al riordinamento dell'amministrazione dell'ente, previa, occorrendo, la riforma dello statuto organico di esso.

Per tutta la durata di tale gestione l'Istituto corrisponderà al predetto commissario una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 131. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 879.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1931, n. 624.

Modifica del R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente la istituzione della « Giornata della Croce Rossa »;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la data in cui deve aver luogo la « Giornata » di cui sopra;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal corrente anno, la « Giornata della Croce Rossa », istituita con R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, è fissata, a tutti gli effetti di cui al citato decreto-legge, alla domenica più prossima al giorno 15 giugno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 28. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 880.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 588.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione per l'istituzione della fondazione « Carlo Comba ».

N. 588. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore per l'istituzione della fondazione « Carlo Comba », che viene eretta in ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 881.

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. 572.

Autorizzazione alla Regia accademia di agricoltura di Torino ad accettare una donazione.

N. 572. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la Regia accademia di agricoltura di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione, fattale dalla signorina Camilla Serafino, del chiostro dell'Abbazia di Vezzolano con annessi terreni e fabbricati.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 882.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 574.

Autorizzazione alla Regia università ed alla Regia scuola d'ingegneria di Palermo ad accettare i legati di libri disposti in loro favore.

N. 574. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università e la Regia scuola d'ingegneria di Palermo sono autorizzate ad accettare i legati di libri disposti in loro favore dal prof. Michele Gebbia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 17 aprile 1931.

Tariffe per il rilascio di tessere d'ingresso alla Borsa merci di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 5 luglio 1928-VI col quale sono state apportate modificazioni al capoverso *b*) della tariffa approvata col R. decreto 25 marzo 1926, concernente il rilascio di tessere per l'ingresso nella Borsa merci di Venezia;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Venezia, in data 5 marzo 1931-IX, con la quale sono proposte modifiche per la detta tariffa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso *b*) del R. decreto 5 luglio 1928-VI, riguardante le tariffe per il rilascio di tessere d'ingresso alla Borsa merci di Venezia è sostituito col seguente:

« *b*) Rilascio di tessere: diritto annuo:

per le ditte, società commerciali, istituti di credito:

per una ammissione nominativa . . . . . . L. 40
per due ammissioni nominative . . . . . . » 70
per ogni ammissione in più . . . . » 30
per i fattorini (ciascuno) . . . . » 15
mediatori in genere . . . . » 40
pubblici mediatori e periti commerciali, industriali ed agrari inscritti nei ruoli consiliari . . . . » 30
per le tessere con validità temporanea la tassa dovuta è in ragione di lire 1 per ogni riunione ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1931 - *Anno IX*
Registro n. 13 *Min. agric. e for., foglio n.* 294. — BETTAZZI.

(4035)

REGIO DECRETO 27 aprile 1931.

Nomina dei componenti la Commissione amministratrice dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo per il biennio 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio successivo, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti la Commissione amministratrice dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo per il biennio 1931-32 i signori:

Prof. comm. Raffaele Federico, dell'Istituto di zoologia della Regia università di Roma;
Prof. cav. uff. Loreto Grande, dell'Istituto ed Orto botanico della Regia università di Napoli;
Ing. cav. uff. Camillo Crema, del Regio ufficio geologico di Roma;
Cav. Lorenzo Senni, console della Milizia nazionale forestale;
Gr. uff. dott. Emanuele Cortis, direttore capo divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Comm. dott. Adolfo Pollio Salimbeni, direttore capo divisione al Ministero della guerra;
Gr. uff. dott. Luigi Parpagliolo, vice direttore generale delle belle arti;
Cav. uff. ing. Guido Santini, capo compartimento dell'Azienda autonoma statale della strada di Ancona;
Gr. uff. ing. Erminio Sipari, presidente del Consorzio della condotta forestale Marsicana;
Comm. avv. Domenico Gattinara, rappresentante della provincia di Aquila;
Comm. Orazio Visocchi, rappresentante della provincia di Frosinone;
Gr. uff. dott. Carlo Pugliesi, consigliere della Corte dei conti e membro del Consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T.;
S. E. on. avv. Angelo Manaresi, Sottosegretario di Stato per la guerra, presidente del Club Alpino Italiano;
Gr. uff. dott. on. Italo Bonardi, segretario generale della Delegazione romana del Touring Club Italiano;
Cav. di gr. croce prof. Giovanni Di Pirro, e
Sacerdote cav. Alessandro Ursitti,
rappresentanti dei Comuni il cui territorio è in tutto od in parte compreso nel perimetro del Parco.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 13 *Min. agric. e for., foglio n.* 331. — BETTAZZI.

(4036)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1931.

Esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti la legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e il regolamento relativo, approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334;
Sentiti i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

È bandita una terza sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere, comprese le specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Art. 2.

Potranno partecipare agli esami:

a) coloro i quali, alla data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, e, cioè, dal 1° agosto 1927, avevano esercitato direttamente da almeno due anni le arti suddette;
b) gli infermieri dei pubblici ospedali già in servizio presso gli ospedali alla stessa data;
c) coloro i quali, pur non avendo direttamente esercitato le arti in parola, abbiano, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, un tirocinio di almeno quattro anni come apprendisti nelle arti che aspirano ad esercitare.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Regie prefetture di Agrigento, Alessandria, Ancona, Ascoli, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Massa, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Trento, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo, Zara.

Art. 4.

Coloro che aspirano a sostenere gli esami debbono farne domanda entro il termine improrogabile del 15 luglio 1931 alla Regia prefettura della sede che intendono prescegliere; alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 21° anno di età o che lo compie entro il corrente anno;

b) fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata;

c) atti e certificati da cui risulti che l'aspirante si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 1 per poter partecipare agli esami;

d) certificato penale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 18 del regolamento 31 maggio 1928, n. 1334.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno far pervenire, contemporaneamente alla domanda, all'economo della Prefettura della sede prescelta di esame, una cartolina vaglia di L. 35,10 per le spese di esami.

Art. 5.

I prefetti delle Provincie indicate all'art. 3 sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4038)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1931.

Caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1931-IX, col quale è stata autorizzata una quarta emissione di detti buoni per 96 milioni, allo scopo di provvedere alla rinnovazione dell'uguale importo di quelli di terza emissione;

Ritenuto che i buoni sono dei tagli da L. 50.000 per 50 milioni, e da L. 500 e 1000 per gli altri 46 milioni;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali venne autorizzata, con decreto Ministeriale 31 marzo 1931, una quarta emissione per 96 milioni, sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 28 aprile 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1929, con la sola differenza della soppressione della dicitura e firma del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - *Anno IX*
Registro n. ... Cassa dep. e prest., foglio n. 35. — TALOCCI.

(4037)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1931.

Autorizzazione alla fusione della Banca mutua popolare di Suzzara con la Banca cooperativa Savoia di Suzzara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata la fusione della Banca mutua popolare di Suzzara (Società anonima cooperativa) con la Banca cooperativa Savoia di Suzzara (Società anonima cooperativa) in unico Istituto di credito sotto la ragione sociale: Banca popolare « Savoia » di Suzzara, Società anonima cooperativa con sede in Suzzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(4039)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1931.

Approvazione ed esecutorietà dei contratti intervenuti con la Società Italiana Radio Marittima da parte delle ditte armatrici per la esecuzione del servizio radiotelegrafico a bordo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 6 ottobre 1927, col quale venne accordata alla Società Italiana Radio Marittima con sede in Roma la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche su navi mercantili italiane;

Visto l'art. 3 dell'atto di sottomissione allegato al decreto Ministeriale anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 14 dicembre 1927, col quale venivano approvati e resi esecutivi schemi di contratti

concordati tra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici delle navi nazionali mercantili, per l'esecuzione del servizio radiotelegrafico di bordo;

Considerato che tali schemi sono decaduti dal 6 ottobre 1930, in seguito a denuncia degli stessi da parte della Società Italiana Radio Marittima;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi, con le decorrenze in essi stabilite, gli uniti schemi di contratti, concordati fra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici delle navi mercantili italiane, per l'esecuzione del servizio radiotelegrafico di bordo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Ciano.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1931 - Anno IX
Registro n. 6 Comunicazioni, Marina mercantile, foglio n. 120. — Zito.

SCHEMI DI CONTRATTO TIPO

Schema di contratto tipo per navi da passeggeri con apparecchi di proprietà del concessionario.

Tipo A.

Fra la Ditta . . . ., con sede in . . . ., che nel corso del presente contratto sarà chiamata l'*armatore*, da una parte, e dall'altra la Società Italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale Lit. 7.000.000, e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario*, si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si dovranno considerare impegnative e si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore o da esso gestite, escludendo le navi da esso prese in « time charter » e quelle per le quali valga altro contratto tipo.

Disposizioni di carattere tecnico.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del presente contratto, ad esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli impianti radiotelegrafici di sua proprietà e, se richiesto, quelli radiogoniometrici, già installati sulle navi di proprietà o gestite dall'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto.

b) Il concessionario si impegna altresì, per la durata del presente contratto, se richiesto dall'armatore, ad installare, esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento, il tutto alle condizioni del presente contratto, gl'impianti necessari alle altre navi che in prosieguo di tempo divenissero di proprietà dell'armatore o fossero da lui gestite.

c) I nuovi apparecchi che verranno forniti dal concessionario per le navi che non ne sono ancora munite, dovranno soddisfare costantemente, cioè non solo al momento attuale, od in quello della installazione e collaudo, ma sino a quando il presente contratto resterà in vigore, alle prescrizioni delle convenzioni r.t. internazionali e dei regolamenti ad esse annessi ed a tutti i regolamenti e leggi tanto del Governo Italiano quanto di tutti gli altri Governi dei Paesi a cui approdano e potranno approdare le navi dell'armatore, in quanto siano obbligatorie per le navi italiane, e particolarmente alle prescrizioni della Convenzione e dei Regolamenti internazionali r.t. di Washington 1927; delle « Norme tecniche » di cui al decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1931, nonchè del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082.

d) Gli apparecchi esistenti saranno dal concessionario trasformati, completati, spostati e sostituiti in accordo con le prescrizioni del sovra ricordato decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, nei limiti di tempo previsti nel decreto stesso ed in conformità di quanto previsto ai commi *c*) ed *f*) dell'art. 3 del presente contratto e dovranno anche essi soddisfare costantemente alle prescrizioni internazionali ed alle leggi, regolamenti, ecc., italiani, o di Governi esteri, giusta quanto è previsto al precedente comma *c*) per i nuovi apparecchi.

e) I nuovi impianti r.t. debbono essere inseriti sul circuito forza, dove esiste, senza interposizione di devoltori, a meno che questi ultimi non siano già installati a bordo.

f) Fornirà inoltre l'orologio, la lavagna, i quadretti per i dati di sintonia, le monografie, gli schemi degli apparati r.t. e simili oggetti in conformità con le norme vigenti e con quelle che eventualmente saranno emanate.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore s'impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al predetto decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari pel funzionamento degli impianti.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r.t. l'energia elettrica a *tensione praticamente costante*, nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto Ministeriale sopracitato.

L'armatore dovrà pure agevolare il servizio di accettazione dei radiotelegrammi; ed all'uopo permetterà ai radiotelegrafisti di accedere in ore prefissate nei locali delle classi non immediatamente attigue alla stazione r.t. per la raccolta dei radiotelegrammi; come pure autorizzerà i passeggeri a valersi, occorrendo, in altre ore, del personale di camera per l'invio dei radiotelegrammi alla stazione.

Di questi provvedimenti darà opportuna indicazione mediante cartelli o tabelle, evitando confusioni con le indicazioni prescritte dal regolamento per la sicurezza delle navi e della vita umana in mare.

L'armatore fornirà altresì la illuminazione sia normale, sia di riserva e le lampade portatili, l'estintore e l'adatto cassone per gli accumulatori.

Provvederà inoltre alla costruzione, ove necessario, di difese per la protezione dell'alta tensione intorno alla coda

dell'aereo. A mezzo del Comando di bordo, ed a criterio di questo, farà curare la pitturazione e pulizia dei locali r.t.

b) L'armatore dovrà prestare al concessionario per l'impianto degli apparecchi l'aiuto del proprio personale di bordo gratuitamente e senza alcuna sua responsabilità, ed in quanto tale prestazione sia compatibile con la composizione dell'equipaggio e con le esigenze del servizio di bordo, a giudizio del Comando della nave.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario consegnerà nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, a proprie spese, fin sotto il bordo delle navi dell'armatore, gli impianti e gli apparecchi da installare sulle navi stesse.

b) Per tutti gli impianti esistenti a bordo delle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, il concessionario non richiederà all'armatore alcun contributo alle spese di impianto.

c) Il concessionario non richiederà all'armatore acquirente di navi italiane vendutegli da altro armatore italiano i contributi iniziali specificati negli specchi *A* ed *A1* se le dette navi sono già munite di stazioni r.t. di proprietà del concessionario.

d) Il concessionario fornirà alle condizioni economiche specificate nei detti specchi *A* ed *A1* tutti gli apparecchi resi obbligatori dal decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, da installare su navi che all'atto della stipulazione del presente contratto non ne fossero fornite.

e) Il concessionario assumerà a suo carico la spesa per fornire le stazioni r.t. di bordo già installate sulle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, degli accessori prescritti dal decreto Ministeriale sopracitato (entro i limiti di tempo indicati dal decreto stesso). Gli impianti già installati, che neppure con l'aggiunta degli accessori di cui sopra rispondessero alle prescrizioni del ricordato decreto Ministeriale, saranno sostituiti in tutto o in parte a spese del concessionario eccettuate le sostituzioni o aggiunte inerenti ad un eventuale cambiamento di categoria o ad installazioni di altri apparecchi quali ad esempio trasmettitori a valvola, radiogoniometri, apparecchi automatici di soccorso e simili.

f) Il concessionario, anche in relazione a quanto è stabilito alla lettera *c*) dell'art. 1 s'impegna a fornire, impiantare, esercitare e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli apparecchi che con l'evoluzione della radiotelegrafia potranno essere richiesti da nuove esigenze o da disposizioni governative internazionali, italiane o di Governi esteri, giusta quanto previsto dai commi *c*) e *d*) dell'art. 1.

Se però in ciascun anno le spese inerenti all'adempimento di quanto sopra e dopo messi gli impianti esistenti in regola a tenore del ricordato decreto, superassero l'importo di lire italiane 1000, la differenza andrà ripartita tra concessionario ed armatore in parti uguali.

g) Il concessionario provvederà a proprie spese alla regolare manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie, sia in Italia che all'estero, per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

h) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e la fornitura per i nuovi impianti di apparecchi rispondenti a quanto è previsto all'art. 1 comma *c*) ed all'art. 3 comma *f*).

i) Il concessionario si obbliga a riparare o sostituire nel minor tempo possibile gli apparecchi danneggiati, avariati o perduti.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore farà curare a sue spese l'imbarco da sotto bordo, a rischio del concessionario, degli impianti radiotelegrafici ed il loro trasporto al locale destinato a stazione r.t.

In caso di sbarco degli apparecchi r.t. l'armatore provvederà a sue spese, parimenti a rischio del concessionario, alla consegna degli apparecchi stessi sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione o lo sbarco degli apparecchi dovesse eseguirsi in porti differenti da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di imballaggio, di trasporto, di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo della installazione o viceversa, e quelle di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario per tutta la durata del presente contratto i canoni annui di esercizio specificati negli specchi *A* ed *A1* per gli impianti r.t. delle sue navi, a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà o avrà assunto l'esercizio, anche provvisorio, ai sensi del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* 6 stesso mese n. 231), degli impianti già esistenti a bordo, oppure dal giorno in cui gli impianti saranno installati e collaudati a bordo delle navi dell'armatore, da pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

I contributi iniziali di cui agli specchi *A* ed *A1* sopracitati verranno pagati dall'armatore al concessionario ad un mese data del collaudo.

d) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore oltre un mese decorrerà, dopo tale periodo, l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai quattro mesi, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi impianti.

e) Nel caso di anticipata rescissione del presente contratto, per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo per rescissione di contratto pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intero che ancora rimanga per completare il periodo stabilito dal presente contratto.

Tale indennizzo verrà bonificato in totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento dello stesso o di altro analogo impianto.

In quest'ultimo caso però oltre il rimborso delle spese vive incontrate per lo smontaggio, dovranno essere conteggiate a carico dell'armatore anche quelle relative al trasporto ed al montaggio su altra nave.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o di sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed il cui impianto sia stato installato a bordo da almeno cinque anni, computando anche il periodo di esercizio della nave in questione da parte dei precedenti assuntori.

L'armatore potrà rescindere di sua libera volontà il presente contratto dopo trascorsi almeno tre anni dal termine iniziale di esso, ma, in ogni caso, non prima del 6 otto-

bre 1934, purchè si tratti di impianti già esistenti a bordo alla data del 6 ottobre 1930. Per impianti installati dopo tale data, la durata del contratto non potrà essere inferiore ai cinque anni stabiliti dal successivo art. 16. In caso di rescissione, per libera volontà, dei contratti relativi agli impianti già esistenti alla data del 6 ottobre 1930, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo di rescissione contratto pari al 30 % dei soli canoni annui per affitto e manutenzione relativi agli apparecchi — escluso dal computo dell'indennizzo stesso il contributo annuo per spese generali e di organizzazione — per ogni anno ancora a trascorrere sino alla scadenza del contratto. Per le frazioni di anno il detto indennizzo di rescissione verrà computato pro-rata temporis.

f) Nel caso di trapasso di proprietà della nave dell'armatore ad altro armatore italiano che abbia o stipuli col concessionario un contratto per il mantenimento e l'esercizio degli apparecchi a bordo di detta nave, il concessionario non reclamerà dall'armatore alcun indennizzo.

g) Se al termine del presente contratto una o più navi fossero ancora in viaggio, il presente contratto resterà in vigore per dette navi fino al giorno in cui saranno sbarcati gli impianti a termini del presente art. 4, commi *a*) e *b*).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.T.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si assume l'obbligo di procurare all'armatore il personale radiotelegrafista destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale radiotelegrafista fornito dal concessionario è da lui assunto; quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario e il personale r.t., fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico, se non d'accordo con gli organi direttivi della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale col detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi, di cui al precedente comma.

c) Il concessionario indicherà la paga base dei singoli radiotelegrafisti imbarcati forniti da lui, e l'armatore, oltrechè provvedere al vitto ed all'alloggio di essi secondo il grado di equiparazione, dovrà pagare, dal giorno del loro imbarco, ai radiotelegrafisti stessi, per conto del concessionario, la detta paga base ed ogni eventuale indennità di caro vita spettante a detto personale r.t. a sensi delle particolari pattuizioni per essi radiotelegrafisti contenute nel contratto di arruolamento.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale r.t. da lui fornito in caso di infortunio o di malattia, compreso l'eventuale rimpatrio anche dall'estero, ed al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni e le malattie, a' sensi di legge o delle pattuizioni contenute nel contratto di arruolamento per le persone dell'equipaggio di grado equiparato. Così pure restano a completo carico del concessionario, senza pregiudizio dei suoi diritti di rivalsa verso i radiotelegrafisti, le altre spese relative a detto personale r.t. per assicurazioni sociali, contributi sindacali, quota cassa invalidi decontata a carico dell'armatore, indennità porti infetti, perdita di corredi, e simili.

Quando il rimpatrio o la sostituzione avvenga con una nave dell'armatore e vi siano posti disponibili, il passaggio sarà accordato, a richiesta del concessionario, con la riduzione del 30 per cento sul nolo di tariffa, escluso il vitto dalla riduzione.

Lo sbarco del radiotelegrafista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di radiotelegrafisti da parte dell'armatore.

f) I radiotelegrafisti sono posti sotto l'autorità superiore del Comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale r.t. derivanti dalla sostituzione del personale radiotelegrafista anche nel caso di diserzione del radiotelegrafista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione, specialmente se la nave si trova all'estero pronta alla partenza, l'armatore, e per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei radiotelegrafisti a suo giudizio non desiderabili. Il concessionario pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei radiotelegrafisti all'armatore il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale radiotelegrafista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al Comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre, a spese dell'armatore stesso, il personale radiotelegrafista, prima dell'imbarco, a visita medica, ed il concessionario s'impegna a sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Nel caso di sbarco provocato dall'armatore e non motivato da ragioni di servizio, l'armatore, dietro richiesta del concessionario, è tenuto ad indicare il motivo dello sbarco.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glielo procuri, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il radiotelegrafista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto d'imbarco, il personale radiotelegrafista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i radiotelegrafisti avranno dall'armatore il trattamento previsto pei radiotelegrafisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei comandanti delle proprie navi i radiotelegrafisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quindici giorni, il personale radiotelegrafista potrà essere dall'armatore sbarcato.

Qualora il personale r.t. venisse richiesto a termini dell'art. 6, lettera a), per reimbarco prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore a 15 giorni in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti saranno a carico dell'armatore come pure la indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del radiotelegrafista fino a raggiungere la sede del deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare, a mezzo dei propri comandanti, che il personale radiotelegrafista esegua l'orario normale di servizio di otto ore, che, salvo il caso di speciali norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del comandante.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale radiotelegrafista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico, per la ricezione di segnali orari e rilevamenti radiogoniometrici.

Quando il lavoro straordinario avesse carattere normale o superasse le due ore giornaliere, saranno pattuiti con il concessionario compensi mensili a *forfait*.

f) L'armatore sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 34 per cento sulla paga base che compete ai radiotelegrafisti imbarcati sulle sue navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale, eccetuate soltanto le competenze e gli oneri di cui all'art. 5, lettera c).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO R. T. (TRAFFICO).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del Comando di bordo il servizio radiotelegrafico di bordo ed il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni statali o società private), accorda pure:

b-1) la franchigia della tassa r.t. di bordo per la sola nave accettante, per le comunicazioni r.t. di servizio trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico;

b-2) la franchigia della tassa r.t. di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni r.t. trasmesse come sopra ad altre navi, di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie associate al concessionario;

b-3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico e radiogoniometrico;

b-4) la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi famigliari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del comandante;

b-5) la franchigia della tassa di bordo per la sola nave accettante, allo stato maggiore ed all'equipaggio, senza limitazione del numero delle parole, per i radiotelegrammi-lettera scambiati fra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinunzia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'art. 5 lettera c) al personale r.t. imbarcato, restando, pertanto a carico del concessionario tutti gli altri oneri non assunti espressamente dall'armatore nei confronti dei radiotelegrafisti stessi a sensi del suddetto art. 5, lettera c).

c) Il concessionario provvederà affinchè sia a bordo che negli uffici terrestri, venga compilata una regolare registrazione contabile di tutte le corrispondenze r.t. scambiate.

Conseguentemente il concessionario assumerà a suo carico le spese inerenti all'impianto di una efficiente organizzazione, sia presso i suoi depositi sia presso la sede centrale, per la revisione della contabilità r.t. di bordo e la liquidazione dei conti del traffico r.t. di bordo con tutte le Amministrazioni italiane ed estere e per tutte quelle pratiche che saranno messe in uso presso le maggiori organizzazioni radiotelegrafiche marittime internazionali.

Il concessionario svolgerà quindi tutte le pratiche sia presso le autorità italiane, sia presso le Amministrazioni estere o altre società radiotelegrafiche o telegrafiche, per la contabilizzazione degli introiti relativi al traffico, curando il versamento delle somme spettanti al Regio Governo italiano ed a terzi, senza alcuna responsabilità da parte dell'armatore.

È fatto obbligo al concessionario, se richiesto dall'armatore, di provvedere perchè i radiotelegrafisti di bordo consegnino al comandante della nave, al termine di ciascun viaggio, una copia dello stato cassa e una distinta da cui risultino la data, il numero delle parole, la destinazione e l'importo delle tasse di bordo relative ai radiotelegrammi originari della nave, destinati alla medesima, ovvero in transito e per i quali spetti al concessionario la tassa di bordo integrale ovvero sia solo dovuto il canone all'Amministrazione postale telegrafica.

Le accennate categorie di radiotelegrammi dovranno essere descritte in separate colonne, nella distinta di cui sopra è cenno, alla quale sarà allegato per ciascun radiotelegramma un tagliando del modulo originale, contenente le indicazioni seguenti: prefisso, data, ora, numero di trasmissione, numero delle parole, stazione r.t. corrispondente. Saranno pure descritte per memoria nella distinta stessa i radiotelegrammi transitati per la stazione r.t. e per i quali il concessionario abbia eventualmente eseguito il transito senza avere titolo alla tassa di bordo.

Il concessionario provvederà inoltre a proprie spese alla fornitura e distribuzione alle stazioni r.t. di bordo degli stampati e moduli occorrenti per lo svolgimento del traffico, alla fornitura degli archivi di bordo, ivi comprese tutte le pubblicazioni internazionali prescritte, agli studi inerenti al maggiore svolgimento e incremento del traffico e alle statistiche.

d) Il concessionario comunicherà periodicamente al proprio personale ed all'armatore tutte le tariffe e le variazioni oltre a tutte quelle disposizioni che potranno essere emanate per lo scambio della corrispondenza r.t. in accordo alle pre-

scrizioni che saranno date dal Ministero delle comunicazioni.

e) Il concessionario comunicherà o darà ai propri radiotelegrafisti tutte quelle disposizioni che risultassero utili per la migliore organizzazione e lo sviluppo del traffico r.t. a similitudine di quanto sarà fatto dalle maggiori compagnie internazionali radiotelegrafiche.

f) Il concessionario provvederà per mezzo di avvisi quotidiani e per mezzo della stampa a far conoscere al pubblico, agli uffici telegrafici italiani dello Stato e, se sarà il caso, alle agenzie di viaggio, di turismo, ecc., le notizie utili per l'invio di dispacci alle navi in base agli itinerari che dovranno essergli comunicati dall'armatore.

g) Il concessionario provvederà, previo consenso dell'armatore, in posti stabiliti dal comandante e a mezzo del proprio personale di bordo, alla affissione di speciali avvisi nei locali principali della nave, per informare i passeggeri circa i servizi r.t. di bordo, le comunicazioni r.t. stabilite o da stabilire dal piroscafo con altre stazioni r.t. e le tariffe relative.

h) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei radiotelegrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

i) Fermo restando il pagamento dei canoni di esercizio previsti negli specchi A ed A1, il concessionario ripartirà con l'armatore i proventi netti del traffico come segue:

da L. 1 a L. 150.000 annue: 50 per cento ciascuno;

da L. 150.001 a L. 250.000: 60 per cento all'armatore e 40 per cento al concessionario;

da L. 250.001 e oltre: 70 per cento all'armatore e 30 per cento al concessionario.

l) Il versamento di quanto dovuto all'armatore sarà fatto dopo la revisione e l'approvazione della contabilità r.t. da parte del Ministero delle comunicazioni che esercita il controllo tecnico e amministrativo delle stazioni r.t. di bordo, e dopo effettuate le liquidazioni dei conti r.t. con le Amministrazioni italiane ed estere e società estere.

Il concessionario però dovrà versare all'armatore al termine di ogni viaggio un congruo acconto sulla parte di proventi netti a lui spettanti.

m) Qualora richiesto, il concessionario darà in comunicazione all'armatore i prospetti giustificativi di quanto dovuto all'armatore stesso in base ai comuni i) ed l), che precedono, muniti per garanzia del visto del Regio Governo italiano.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i radiotelegrafisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave; e dovrà disporre per la consegna dei radiotelegrammi ai destinatari a mezzo dell'ufficio di bordo, sulle navi da passeggeri, in conformità delle vigenti norme ministeriali che si riportano:

« Le ricevute di consegna dovranno essere restituite alla stazione r.t. di bordo munite del bollo e della firma dell'incaricato dell'ufficio di bordo che deve prima accertarsi che il destinatario trovasi a bordo, in caso contrario dovrà apporre analoga dichiarazione sulla ricevuta di consegna che sarà restituita subito, firmata e bollata alla stazione r.t. insieme con il dispaccio ».

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante stesso, il quale dovrà pure, ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc., oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiotelegrafia in concorrenza con quelli del concessionario. Per contro il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere.

In caso di divergenze sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Disposizioni generali.

Gli apparecchi forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità, e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio.

L'armatore risponderà soltanto dei danni arrecati agli impianti da propria colpa diretta o da dolo dell'equipaggio quando sia provata la sua connivenza.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione della stazione r.t. di bordo risulti che sia il concessionario sia l'armatore non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei radiotelegrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 11.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste e perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r.t. derivanti da causa di forza maggiore.

Art. 12.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore ed avarie sopravvenute agli impianti o per malattie dei radiotelegrafisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stabilito all'art. 3, lettera i).

Art. 13.

Disarmo.

a) All'atto dello sbarco del personale r.t. per disarmo della nave, esso dovrà in contraddittorio del Comando di bordo, provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione r.t.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà, sempre in contraddittorio, alla rimozione dei sigilli.

Delle operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure della rimozione dei sigilli e riapertura dei locali della stazione r.t., si farà constare mediante verbale sottoscritto dal Comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

Le batterie degli accumulatori saranno, quando possibile, inviate al deposito più vicino del concessionario e le spese per l'invio ed il ritorno saranno a carico dell'armatore. Nel caso che tale invio non sia possibile, le batterie saranno la-

sciate in consegna al Comando di bordo che dovrà provvedere alla loro manutenzione.

b) In caso di disarmo i canoni verranno corrisposti integralmente durante il primo mese, ridotti al 50 per cento durante il secondo mese, ed al 25 per cento durante il periodo successivo.

Il contributo spese generali e di organizzazione sarà dovuto per intero anche in caso di disarmo di qualunque durata.

Art. 14.

L'armatore qualora intenda avere a bordo l'impianto radiotelefonico richiederà al concessionario l'impianto e l'esercizio di apparecchi radiotelefonici a condizioni da pattuirsi mediante apposito schema da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Il concessionario sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta entro il termine massimo di sei mesi.

Qualora però l'apparecchio offerto dal concessionario non rispondesse alle esigenze dell'armatore create dall'evoluzione della radiotelefonia, l'armatore potrà fornire egli stesso altro impianto radiotelefonico scelto fra quelli di tipo approvato dal competente Ministero; e dovrà affidarne l'esercizio al concessionario a condizioni da stabilirsi mediante apposito schema come sopra approvato.

Dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma l'armatore dovrà informare il Ministero delle comunicazioni cui spetterà di decidere ogni controversia relativa al tipo di apparecchio radiotelefonico da adottare.

Art. 15.

Gli apparecchi speciali di proprietà dell'armatore impiantati su barche di salvataggio, saranno presi in consegna dal concessionario che a mezzo del proprio personale r.t. dovrà conservarli in perfetto stato di manutenzione e di efficienza.

Le riparazioni e le forniture di ricambio per detti apparecchi saranno però a carico dell'armatore che dovrà pure prestare l'aiuto del proprio personale per le prestazioni atte a facilitare detta manutenzione e per il funzionamento dei motori termici.

Art. 16.

Il presente contratto avrà per la nave cui si riferisce, la durata di cinque anni decorrenti dalla scadenza dei contratti vigenti per gli impianti esistenti al 6 ottobre 1930, e dalla data del collaudo per quelli fatti posteriormente al 6 ottobre 1930.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per tre anni se non sarà denunziato dall'una o dall'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Art. 17.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei Tribunali di Roma, Genova o Trieste che sarà più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 18.

Quando per una nave si sia iniziata l'applicazione del contratto-tipo, con apparecchi di proprietà del concessionario, non potrà l'armatore richiedere per detta nave l'applicazione del contratto per apparecchi di proprietà dell'armatore, finchè non sia spirato o risoluto il contratto in vigore.

Art. 19.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà tra l'armatore ed il concessionario.

SPECCHIO A.

Canoni annui di affitto e manutenzione per tipi di impianti già esistenti a bordo alla data del 6 ottobre 1930.

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Canone annuo
Impianti a scintilla:	
Kw. 5 a scintilla frazionata . . . . . . L.	8.000 più aus.
» 3 a scintilla frazionata	7.000 » »
» 1,5 a scintilla frazionata od a spinterometro rotante . . . . »	4.000 » »
» 0,5 a scintilla frazionata od a spinterometro rotante . . . . »	4.000 » »
» 0,25 a scintilla frazionata od a spinterometro rotante . . . . »	3.000 » »

N.B. 1) Il canone per l'apparato a scintilla viene abbuonato quando sia anche installato a bordo il trasmettitore a valvola per onde corte da 3 Kw. autonomo. Tale abbuono ha inizio dalla data di decorrenza del canone per quest'ultimo impianto.

2) Il canone per l'apparato a scintilla viene ridotto nella misura appresso indicata quando sia integrato dall'apparato a valvola per onde medie:

— dopo i primi due anni dalla data di decorrenza del nuovo contratto, se l'apparato a valvola era già esistente a bordo alla data del 6 ottobre 1930, sarà ridotto del 30 per cento per il terzo e quarto anno, e del 50 per cento per il quinto anno;

— se l'apparato a valvola viene invece installato durante il corso del contratto, la riduzione del 30 per cento avrà inizio due anni dopo la data del collaudo dell'apparato a valvola e quella del 50 per cento quattro anni dopo.

3) Il canone per l'apparato a scintilla viene ridotto nella misura appresso indicata quando non vi sia a bordo apparato trasmittente a valvola per onde medie: Riduzione del 15 per cento durante il terzo e quarto anno e del 25 per cento durante il quinto anno dalla data di applicazione del presente nuovo contratto per ciascuna nave.

Segue SPECCHIO A.

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Canone annuo
Impianti a valvola:	
Kw. 3 a 500 pp. autonomo . . . . . . L.	6.000 più aus.
» 1,5 adaptor set . . . . »	3.000 » »
Impianti ausiliari:	
Vibratore di aereo . . . . »	500
Apparecchi per servizi speciali:	
Radiogoniometro tipo 11 e tipo D.F.M. 3 . . . »	1.850
Kw. 0,25 speciale per imbarcazioni di salvataggio: unicamente per vendita L. 22.000. . . . . »	—
Avvisatore automatico di soccorso (per vendita - giusto prezzo) . . . . »	3.500
Ricevitori a valvola:	
Se unico ricevitore a valvola installato a bordo. . »	1.100
Se installati a bordo più ricevitori a valvola: per ciascun ricevitore oltre il primo . . . . »	450

Contributi per spese generali e di organizzazione: *vedi specchio A-1.*

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

SPECCHIO A-1.

Contributi iniziali e canoni annui di affitto e manutenzione per nuovi impianti.

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Contributo iniziale	Canone annuo
Impianti a valvola per onde medie:		
Kw. 3 a 500 pp. autonomo . . . . . L.	14.094	12.337 più auss.
» 1,5 a 500 » » . . . . . »	9.841	8.251 » »
» 1,5 a 50 » » . . . . . »	8.554	7.411 » »
» 0,5 a 500 » » . . . . . »	8.262	6.826 » »
» 0,5 a 150 » » . . . . . »	7.533	6.350 » »
» 1,5 adaptor set. . . . . »	7.533	6.566 » »
» 0,5 adaptor set. . . . . »	6.318	5.468 » »
Impianto ausiliario: autonomo a scintille frazionata . . . . »	2.065	1.796
Impianto a valvola per onde corte:		
Kw. 3 con oscillatore pilota - autonomo »	30.000	20.000
Apparecchi per servizi speciali:		
Radiogoniometro D. F. M. 3 . . . . . »	3.500	1.850
Avvisatore automatico di soccorso (Per vendita: giusto prezzo) . . . . . . »	da determinare in base al giusto prezzo	3.500
Ricevitori a valvola:		
— Ricevitore Marconi tipo R. 177 V a 5 valvole, di cui due schermate, per onde medie comprese fra 300 e 5000 m. »	—	2.640
— Ricevitore Marconi tipo R. 194 V a 3 valvole, di cui una schermata, per onde medie comprese fra 300 e 5000 m. . »	—	1.586
— Ricevitore Marconi tipo R. 180 V a 4 valvole, di cui una schermata, per onde corte comprese fra 15 e 100 m. . . »	—	1.560
— Ricevitore Marconi tipo R. 189 a 3 valvole, di cui una schermata, con cristallo, per imbarcazioni di salvataggio: giusto prezzo per vendita agli armatori: L. 3.000 . . . . »	—	—

Segue SPECCHIO A-1.

Contributo per spese generali e di organizzazione.

Per navi da carico	L. 1.125
» » da passeggeri per servizi minori	» 1.125
» » da passeggeri di stazza lorda fino a 20.000 tonn.	» 2.000
» » da passeggeri da tonnellate 20.001 a 35.000	» 2.500
» » da passeggeri di stazza lorda oltre le 35.000 tonn.	da stabilirsi caso per caso

N. B. — Per i nuovi impianti, gli armatori, prima di avanzare al concessionario la richiesta di installazione degli apparecchi, dovranno richiedere al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — in quale categoria ciascun nuovo piroscafo verrà assegnato dal Ministero stesso, al fine di determinare i tipi e la potenza degli impianti che sono resi obbligatori per quella data categoria dalle norme in vigore.

Visto: *Il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

Schema di contratto tipo per navi da carico con apparecchi di proprietà del concessionario.

TIPO B.

Fra la Ditta . . . ., con sede in . . . ., che nel corso del presente contratto sarà chiamata l'*armatore,* da una parte, e dall'altra la Società Italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale Lit. 7.000.000 e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario,* si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore o da esso gestite, escludendo le navi da esso prese in « time charter » e quelle per le quali valga altro contratto tipo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del presente contratto, ad esercire e mantenere in stato di perfetto funzionamento gli impianti radiotelegrafici di sua proprietà, e, se richiesto, quelli radiogoniometrici, già installati sulle navi di proprietà o gestite dall'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto.

b) Il concessionario s'impegna altresì, per la durata del presente contratto, se richiesto dall'armatore, ad installare, esercitare e mantenere in stato di perfetto funzionamento, il tutto alle condizioni del presente contratto, gli impianti necessari alle altre navi che in prosieguo di tempo divenissero di proprietà dell'armatore o fossero da lui gestite.

c) I nuovi apparecchi che verranno forniti dal concessionario per le navi che non ne sono ancora munite, dovranno soddisfare costantemente, cioè non solo al momento attuale, od in quello della installazione e collaudo, ma sino a quando il presente contratto resterà in vigore, alle prescrizioni delle convenzioni r.t. internazionali e dei regolamenti ad esse annessi ed a tutti i regolamenti e leggi tanto del Governo italiano quanto di tutti gli altri Governi dei paesi a cui approdano e potranno approdare le navi dell'armatore, in quanto siano obbligatorie per le navi italiane, e particolarmente alle prescrizioni della Convenzione e dei Regolamenti internazionali r.t. di Washington 1927: delle « Norme tecniche » di cui al decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1931, nonchè del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082.

d) Gli apparecchi esistenti saranno dal concessionario trasformati, completati, spostati e sostituiti in accordo alle prescrizioni del sovra ricordato decreto Ministeriale 21 febbraio 1931 nei limiti di tempo previsti nel decreto stesso ed in conformità a quanto previsto ai commi *c*) ed *f*) dell'art. 3 del presente contratto e dovranno anche essi soddisfare costantemente alle prescrizioni internazionali ed alle leggi, regolamenti, ecc. italiani, o di Governi esteri, giusta quanto è previsto al precedente comma *c*) per i nuovi apparecchi.

e) I nuovi impianti r.t. devono essere inseriti sul circuito forza dove esiste, senza interposizione di devoltori, a meno che questi ultimi non siano già esistenti a bordo.

f) Il concessionario fornirà inoltre l'orologio, la lavagna, i quadretti per i dati di sintonia, le monografie, gli schemi degli apparati r.t. e simili oggetti in conformità con le norme vigenti e con quelle che eventualmente saranno emanate.

g) Qualora nel corso del presente contratto l'armatore domandasse di acquistare l'apparecchio radiogoniometrico e/o

l'avvisatore automatico di soccorso, impiantati o da impiantare dal concessionario, questi dovrà ottemperare a tale richiesta alle condizioni previste nello specchio allegato.

In tal caso ed in quello in cui l'armatore acquistasse una nave fornita di un apparecchio radiogoniometrico e/o di avvisatore automatico di soccorso appartenenti alla nave, il concessionario, a deroga di quanto previsto all'art. 17 del presente contratto, assumerà l'esercizio e la manutenzione di tali apparecchi alle condizioni previste nello specchio allegato al contratto tipo *C*, per gli stessi apparecchi di proprietà dell'armatore, sempre che ben inteso l'armatore intenda mantenere in funzione tali apparecchi.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore si impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al predetto decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari pel funzionamento degli impianti.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r.t. l'energia elettrica *a tensione praticamente costante,* nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto Ministeriale sopra citato.

L'armatore fornirà altresì l'illuminazione, sia normale, sia di riserva e le lampade portatili, l'estintore e l'adatto cassone per gli accumulatori. Provvederà inoltre alla costruzione, ove necessario, di difese per la protezione dell'alta tensione intorno alla coda d'aereo. A mezzo del Comando di bordo, ed a criterio di questo, farà curare la pitturazione e pulizia dei locali r.t.

b) L'armatore dovrà prestare al concessionario per l'impianto degli apparecchi l'aiuto del proprio personale di bordo gratuitamente e senza alcuna sua responsabilità, ed in quanto tale prestazione sia compatibile con la composizione dell'equipaggio e con le esigenze del servizio di bordo, a giudizio del Comando della nave.

Disposizioni di carattere amministrativo.

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario consegnerà nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, a proprie spese, fin sotto il bordo delle navi dell'armatore, gli impianti e gli apparecchi da installare sulle navi stesse.

b) Per tutti gli impianti esistenti a bordo delle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, il concessionario non richiederà all'armatore alcun contributo alle spese di impianto.

c) Il concessionario non richiederà all'armatore acquirente di navi italiane vendutegli da altro armatore italiano i contributi iniziali specificati negli specchi *A* ed *A*-1 se le dette navi sono già munite di stazioni r.t. di proprietà del concessionario.

d) Il concessionario fornirà alle condizioni economiche specificate nei detti specchi *A* ed *A*-1 tutti gli apparecchi resi obbligatori dal decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, da installare su navi che all'atto della stipulazione del presente contratto non ne fossero fornite.

e) Il concessionario assumerà a suo carico la spesa per fornire le stazioni r.t. di bordo già installate sulle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, degli accessori prescritti dal decreto Ministeriale sopracitato (entro i limiti di tempo indicati dal decreto stesso). Gli impianti già installati, che neppure con la aggiunta degli accessori di cui sopra rispondessero alle prescrizioni del ricordato decreto Ministeriale, saranno sostituiti in tutto od in parte a spese del concessionario, eccettuate le sostituzioni od aggiunte inerenti ad un eventuale cambiamento di categoria o ad installazioni di altri apparecchi quali ad esempio trasmettitori a valvola, radiogoniometri, apparecchi automatici di soccorso e simili.

f) Il concessionario anche in relazione a quanto è stabilito alla lettera *c*) dell'art. 1 si impegna di fornire, impiantare, esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli apparecchi che con l'evoluzione della radiotelegrafia potranno essere richiesti da nuove esigenze o da disposizioni governative internazionali, italiane o di Governi esteri, giusta quanto previsto dai commi *c*) e *d*) dell'art. 1.

Se però in ciascun anno le spese inerenti all'adempimento di quanto sopra e dopo messi gli impianti esistenti in regola a tenore del ricordato decreto, superassero l'importo di Lit. 1000, la differenza andrà ripartita tra concessionario ed armatore in parti uguali.

g) Il concessionario provvederà a proprie spese alla regolare manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie sia in Italia sia all'estero per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

h) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e la fornitura per i nuovi impianti di apparecchi rispondenti a quanto è previsto all'art. 1 comma *c*) ed all'art. 3 comma *f*).

i) Il concessionario si obbliga a riparare e sostituire nel minor tempo possibile gli apparecchi danneggiati, avariati o perduti.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore farà curare a sue spese l'imbarco da sotto bordo a rischio del concessionario, degli impianti radiotelegrafici, ed il loro trasporto al locale destinato a stazione r.t.

In caso di sbarco degli apparecchi r.t. l'armatore provvederà a sue spese, parimenti a rischio del concessionario, alla consegna degli apparecchi stessi sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione e lo sbarco degli apparecchi dovesse eseguirsi in porti differenti da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di imballaggio, di trasporto, di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo di installazione o viceversa, e quelle di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario per tutta la durata del presente contratto i canoni annui di esercizio specificati negli specchi *A* ed *A*-1 per gli impianti r.t. delle sue navi a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà od avrà assunto l'esercizio, anche provvisorio, ai sensi del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* 6 stesso mese n. 231), degli impianti già esistenti a bordo, oppure dal giorno in cui gli impianti saranno installati e collaudati a bordo delle navi dell'armatore, da pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

I contributi iniziali di cui agli specchi *A* ed *A*-1 sopracitati verranno pagati dall'armatore al concessionario ad un mese data del collaudo.

d) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore oltre i due mesi, decorrerà dopo tale periodo, l'interesse annuo al tasso ufficiale, aumentato dell'1 per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai quattro mesi, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi impianti.

e) Nel caso di anticipata rescissione del presente contratto per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo per rescissione di contratto pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intero che ancora rimanga per completare il periodo stabilito dal presente contratto. Tale indennizzo verrà bonificato in totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento dello stesso o di altro analogo impianto.

In questo ultimo caso però oltre il rimborso delle spese vive incontrate per lo smontaggio, dovranno essere conteggiate a carico dell'armatore anche quelle relative al trasporto ed al montaggio su altra nave.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed il cui impianto sia stato installato a bordo da almeno cinque anni, computando anche il periodo di esercizio della nave in questione da parte dei precedenti assuntori.

L'armatore potrà rescindere di sua libera volontà il presente contratto dopo trascorsi almeno tre anni dal termine iniziale di esso, ma, in ogni caso, non prima del 6 ottobre 1934, purchè si tratti di impianti già esistenti a bordo alla data del 6 ottobre 1930. Per impianti installati dopo tale data, la durata del contratto non potrà essere inferiore ai cinque anni stabiliti dal successivo art. 14. In caso di rescissione, per libera volontà, dei contratti relativi agli impianti già esistenti a bordo alla data del 6 ottobre 1930, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo di rescissione contratto pari al 30 % dei soli canoni annui per affitto e manutenzione relativi agli apparecchi — escluso dal computo dell'indennizzo stesso il contributo annuo per spese generali e di organizzazione — per ogni anno ancora a trascorrere sino alla scadenza del contratto. Per le frazioni di anno il detto indennizzo di rescissione verrà computato pro rata temporis.

f) Nel caso di trapasso di proprietà della nave dall'armatore ad altro armatore italiano che abbia o stipuli con il concessionario un contratto per il mantenimento e l'esercizio degli apparecchi a bordo di detta nave, il concessionario non reclamerà dall'armatore alcun indennizzo.

g) Se al termine del presente contratto una o più navi fossero ancora in viaggio, il presente contratto resterà in vigore per dette navi fino al giorno in cui saranno sbarcati gli impianti a termini del presente articolo 4 commi *a)* e *b)*.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.T.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Fermo quanto è disposto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, il concessionario si assume l'obbligo di procurare all'armatore, (se da lui richiesto), il personale r.t. destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale radiotelegrafista fornito dal concessionario è da lui assunto: quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario e il personale r.t. fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico se non d'accordo con gli organi direttivi della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale col detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi di cui al precedente comma *f)*.

c) Il concessionario indicherà la paga base dei singoli radiotelegrafisti imbarcati forniti da lui e l'armatore, oltrechè provvedere al vitto, ed all'alloggio di essi secondo il grado di equiparazione, dovrà pagare dal giorno del loro imbarco, ai radiotelegrafisti stessi, per conto del concessionario la detta paga base ed ogni eventuale indennità di caro vita spettante a detto personale r.t. a sensi delle particolari pattuizioni per essi radiotelegrafisti contenute nel contratto di arruolamento.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale r.t. da lui fornito in caso di infortunio o di malattia, compreso l'eventuale rimpatrio anche all'estero, e al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni e le malattie, a' sensi di legge, o delle pattuizioni contenute nel contratto di arruolamento per le persone dell'equipaggio di grado equiparato. Così pure restano a completo carico del concessionario, senza pregiudizio dei suoi diritti di rivalsa verso i radiotelegrafisti, le altre spese relative a detto personale r.t. per assicurazioni sociali, contributi sindacali, quota cassa invalidi decontata a carico dell'armatore, indennità porti infetti, perdita di corredo, e simili.

Qualora il concessionario richiegga all'armatore che il rimpatrio o l'invio del rimpiazzo di personale r.t. fornito dal concessionario stesso avvengano con nave dell'armatore, è deferito all'insindacabile giudizio del Comando di bordo lo stabilire se la domanda può essere accolta; e in caso affermativo il passaggio ed il vitto saranno regolati mediante pagamento da parte del concessionario di un compenso a forfait pari a L. 25 giornaliere.

Lo sbarco del radiotelegrafista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di radiotelegrafisti da parte dell'armatore.

f) I radiotelegrafisti sono posti sotto l'autorità superiore del Comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale r.t. derivanti dalla sostituzione del personale r.t. anche nel caso di diserzione del radiotelegrafista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione, e specialmente se la nave si trova all'estero pronta alla partenza, l'armatore e per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei radiotelegrafisti a suo giudizio non desiderabili. Il concessio-

nario pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei radiotelegrafisti all'armatore il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale radiotelegrafista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al Comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre, a spese dell'armatore stesso, il personale radiotelegrafista, prima dell'imbarco, a visita medica, ed il concessionario s'impegna a sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Nel caso di sbarco provocato dall'armatore e non motivato da ragioni di servizio, l'armatore, dietro richiesta del concessionario, è tenuto ad indicare il motivo dello sbarco.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, l'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glielo procuri, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il radiotelegrafista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco, il personale radiotelegrafista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i radiotelegrafisti avranno dall'armatore il trattamento previsto per i radiotelegrafisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei comandanti delle proprie navi i radiotelegrafisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quidici giorni, il personale radiotelegrafista potrà essere dall'armatore sbarcato.

Qualora il personale r.t. venisse richiesto a termini dell'art. 6 lettera *a*) per reimbarco, prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio e per sosta superiore ai quindici giorni in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti saranno a carico dell'armatore come pure l'indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del radiotelegrafista sino a raggiungere la sede dei deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare, a mezzo dei propri comandanti, che il personale radiotelegrafista esegua l'orario normale di servizio di otto ore che, salvo il caso di speciali norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del comandante.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale radiotelegrafista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno però essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico, per la ricezione di segnali orari e rilevamenti radiogoniometrici.

f) L'armatore sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 34 per cento sulla paga base che compete ai radiotelegrafisti imbarcati sulle sue navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale eccettuate le competenze di cui all'art. 5, lettera *c*).

g) Salvo quanto dispone l'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, l'armatore ha il diritto di imbarcare personale proprio per il servizio della stazione radiotelegrafica. In tale caso detto personale dovrà rispondere ai requisiti di legge, e l'armatore dovrà richiederne per iscritto il gradimento del concessionario.

Nel caso che il concessionario ritenesse di non accordare il suo gradimento, dovrà comunicare per iscritto, al più presto, la sua decisione all'armatore, e le ragioni del mancato gradimento.

Qualora sia imbarcato per l'esercizio della stazione r.t. personale dell'armatore, questi assume l'obbligo di rimborsare al concessionario alla fine di ogni viaggio le tasse di bordo e di proseguimento dei radiotelegrammi trasmessi da bordo, e risponderà verso il concessionario della conservazione e manutenzione degli apparecchi radiotelegrafici nonchè della completa osservanza di tutte le norme del servizio radiotelegrafico internazionale.

Però il concessionario applicherà anche per le stazioni esercitate con personale dell'armatore tutti gli ordinamenti amministrativi e contabili compresi i relativi controlli riguardanti il traffico della stazione stessa.

Disposizioni relative al servizio r.t. (Traffico).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del Comando di bordo il servizio radiotelegrafico di bordo ed il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni statali o società private) accorda pure:

b-1) la franchigia della tassa r.t. di bordo per la sola nave accettante, per le comunicazioni r.t. di servizio trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico;

b-2) la franchigia della tassa r.t. di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni r.t. trasmesse come sopra ad altre navi di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie Associate al concessionario;

b-3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico e radiogoniometrico;

b-4) la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi famigliari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del comandante;

b-5) la franchigia della tassa di bordo, per la sola nave accettante, allo stato maggiore ed all'equipaggio, senza limitazione nel numero delle parole per i radiotelegrammi-lettera scambiati fra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinunzia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'art. 5 lettera c) al personale r.t. imbarcato, restando pertanto a carico del concessionario tutti gli altri oneri non assunti espressamente dall'armatore nei confronti dei radiotelegrafisti stessi a sensi del suddetto art. 5 lettera c).

c) Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile delle stazioni r.t. di bordo, anche nel caso che il radiotelegrafista sia assunto direttamente dall'armatore.

d) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei radiotelegrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i radiotelegrafisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante stesso, il quale dovrà pure ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc., oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiotelegrafia in concorrenza con quelli del concessionario.

Per contro il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere. In caso di divergenze sulla bontà del servizio deciderà il Ministero delle comunicazioni.

Disposizioni generali.

Art. 9.

Gli apparecchi forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio.

L'armatore risponderà soltanto dei danni arrecati agli impianti da propria colpa diretta o da dolo dell'equipaggio quando sia provata la sua connivenza.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione della stazione r.t. di bordo risulti che sia il concessionario sia l'armatore non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possano derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei radiotelegrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 11.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste o perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r.t. derivanti da cause di forza maggiore.

Art. 12.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore ed avarie sopravvenute agli impianti o per malattie dei radiotelegrafisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stabilito all'art. 3, lettera i).

Disarmo.

Art. 13.

a) All'atto dello sbarco del personale r.t. per disarmo della nave, esso dovrà in contraddittorio col Comando di bordo provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione r.t.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà, sempre in contraddittorio, alla rimozione dei sigilli.

Delle operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure della rimozione dei sigilli e riapertura dei locali della stazione r.t. si farà constare mediante verbale sottoscritto dal Comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

Le batterie degli accumulatori saranno, quando possibile, inviate al deposito più vicino del concessionario e le spese per l'invio ed il ritorno saranno a carico dell'armatore. Nel caso che tale invio non sia possibile, le batterie saranno lasciate in consegna al Comando di bordo che dovrà provvedere alla loro manutenzione.

b) In caso di disarmo i canoni verranno corrisposti integralmente durante il primo mese, ridotti al 50 per cento durante il secondo mese, ed al 25 per cento durante il periodo successivo.

Il contributo spese generali e di organizzazione sarà dovuto per intero anche in caso di disarmo di qualunque durata.

Art. 14.

Il presente contratto avrà per la nave cui si riferisce la durata di cinque anni decorrenti dalla scadenza dei contratti vigenti per gli impianti esistenti al 6 ottobre 1930 e dalla data del collaudo per quelli fatti posteriormente al 6 ottobre 1930.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per tre anni se non sarà denunziato dall'una o dall'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Art. 15.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei Tribunali di Roma, Genova o Trieste, che è più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 16.

Quando per una nave si sia iniziata l'applicazione del contratto tipo con apparecchi di proprietà del concessionario, non potrà l'armatore richiedere per detta nave l'applicazione del contratto per apparecchi di proprietà dell'armatore finchè non sia spirato o risoluto il contratto in vigore.

Art. 17.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà tra l'armatore e il concessionario.

SPECCHIO A.

Canoni annui di affitto e manutenzione per tipi di impianti già esistenti a bordo alla data del 6 ottobre 1930.

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Canone annuo
Impianti a scintilla:	
Kw. 5 a scintilla frazionata . . . . . . L.	8.000 più aus.
» 3 a scintilla frazionata . . . . . . »	7.000 » »
» 1,5 a scintilla frazionata od a spinterometro rotante . . . . »	4.000 » »
» 0,5 a scintilla frazionata od a spinterometro rotante . . . . »	4.000 » »
» 0,25 a scintilla frazionata od a spinterometro rotante . . . . »	3.000 » »

N.B. 1) Il canone per l'apparato a scintilla viene abbuonato quando sia anche installato a bordo il trasmettitore a valvola per onde corte da 3 Kw. autonomo. Tale abbuono ha inizio dalla data di decorrenza del canone per quest'ultimo impianto.

2) Il canone per l'apparato a scintilla viene ridotto nella misura appresso indicata quando sia integrato dall'apparato a valvola per onde medie:

— dopo i primi due anni dalla data di decorrenza del nuovo contratto, se l'apparato a valvola era già esistente a bordo alla data del 6 ottobre 1930, sarà ridotto del 30 per cento per il terzo e quarto anno, e del 50 per cento per il quinto anno;

— se l'apparato a valvola viene invece installato durante il corso del contratto, la riduzione del 30 per cento avrà inizio due anni dopo la data del collaudo dell'apparato a valvola e quella del 50 per cento quattro anni dopo.

3) Il canone per l'apparato a scintilla viene ridotto nella misura appresso indicata quando non vi sia a bordo apparato trasmittente a valvola per onde medie: Riduzione del 15 per cento durante il terzo e quarto anno e del 25 per cento durante il quinto anno dalla data di applicazione del presente nuovo contratto per ciascuna nave.

Segue SPECCHIO A.

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Canone annuo
Impianti a valvola:	
Kw. 3 a 500 pp. autonomo . . . . . . L.	6.000 più aus.
» 1,5 adaptor set . . . . »	3.000 » »
Impianti ausiliari:	
Vibratore di aereo . . . . »	500
Apparecchi per servizi speciali:	
Radiogoniometro tipo 11 e tipo D. F. M. 3 . . . »	1.850
Kw. 0,25 speciale per imbarcazioni di salvataggio: unicamente per vendita L. 22.000. . . . . »	—
Avvisatore automatico di soccorso (per vendita - giusto prezzo) . . . . »	3.500
Ricevitori a valvola:	
Se unico ricevitore a valvola installato a bordo. . »	1.100
Se installati a bordo più ricevitori a valvola: per ciascun ricevitore oltre il primo . . . . »	450

Contributi per spese generali e di organizzazione: *vedi specchio A-1.*

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

SPECCHIO A-1.

Contributi iniziali e canoni annui di affitto e manutenzione per nuovi impianti.

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Contributo iniziale	Canone annuo
Impianti a valvola per onde medie:		
Kw. 3 a 500 pp. autonomo . . . . L.	14.094	12.337 più aus.
» 1,5 a 500 » » . . . . . »	9.841	8.251 » »
» 1,5 a 50 » » . . . . . »	8.554	7.411 » »
» 0,5 a 500 » » . . . . . »	8.262	6.826 » »
» 0,5 a 150 » » . . . . . »	7.533	6.350 » »
» 1,5 adaptor set. . . . . »	7.533	6.566 » »
» 0.5 adaptor set. . . . . »	6.318	5.468 » »
Impianto ausiliario: autonomo a scintilla frazionata . . . . »	2.065	1.796 » »
Impianto a valvola per onde corte:		
Kw. 3 con oscillatore pilota - autonomo »	30.000	20.000 » »
Apparecchi per servizi speciali:		
Radiogoniometro D. F. M. 3 . . . . . »	3.500	1.850 » »
Avvisatore automatico di soccorso (Per vendita: giusto prezzo) . . . . . »	da determinare in base al giusto prezzo	3.500 » »
Ricevitori a valvola:		
— Ricevitore Marconi tipo R. 177 V a 5 valvole, di cui due schermate, per onde medie comprese fra 300 e 5000 m. »	—	2.640 » »
— Ricevitore Marconi tipo R. 194 V a 3 valvole, di cui una schermata, per onde medie comprese fra 300 e 5000 m. . »	—	1.586 » »
— Ricevitore Marconi tipo R. 180 V a 4 valvole, di cui una schermata, per onde corte comprese fra 15 e 100 m. . . »	—	1.560 » »
— Ricevitore Marconi tipo R. 189 a 3 valvole, di cui una schermata, con cristallo, per imbarcazioni di salvataggio: giusto prezzo per vendita agli armatori: L. 3.000 . . . . »	—	—

Segue SPECCHIO A-1.

Contributo per spese generali e di organizzazione.

Per navi da carico. . . . . . . L.	1.125
» » da passeggeri per servizi minori . . . »	1.125
» » da passeggeri di stazza lorda fino a 20.000 tonn. »	2.000
» » da passeggeri da tonnellate 20.001 a 35.000 . . »	2.500
» » da passeggeri di stazza lorda oltre le 35.000 tonn.	da stabilirsi caso per caso

N. B. — Per i nuovi impianti, gli armatori, prima di avanzare al concessionario la richiesta di installazione degli apparecchi, dovranno richiedere al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — in quale categoria ciascun nuovo piroscafo verrà assegnato dal Ministero stesso, al fine di determinare i tipi e la potenza degli impianti che sono resi obbligatori per quella data categoria dalle norme in vigore.

Visto: *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

Schema di contratto-tipo per navi da carico con apparecchi di proprietà dell'armatore.

TIPO C.

Fra la Ditta . . . ., con sede in . . . ., che nel corso del presente contratto sarà chiamata *l'armatore*, da una parte, e dall'altra la Società Italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale Lit 7.000.000, e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario*, si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore e da esso gestite, escludendo le navi da esso prese in « time charter », e quelle per le quali valga altro contratto-tipo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si impegna, se richiesto, per la durata del presente contratto, ad esercire, a curare la normale manutenzione ed il buon funzionamento degli impianti r.t., degli apparecchi radiogoniometrici e/o degli avvisatori automatici di soccorso, di proprietà dell'armatore, sulle navi ad esso appartenenti e dal medesimo gestite e sulle quali i suddetti impianti siano installati, oppure su quelle navi che in prosieguo di tempo venissero acquistate all'estero, oppure in Italia, semprechè per queste ultime sia stato già in vigore il contratto tipo *C*.

L'esercizio da parte del concessionario è subordinato all'esito del collaudo governativo ed all'accertamento, da parte del concessionario, del regolare funzionamento degli apparecchi ed alla constatazione che il loro tipo corrisponda a quelli in uso onde poter provvedere senza difficoltà alla rifornitura di parti di ricambio.

b) Il concessionario s'impegna, previa stipulazione dei debiti accordi economici con l'armatore, a mettere gl'impianti r.t., di proprietà dell'armatore in accordo con le prescrizioni delle convenzioni internazionali e delle disposizioni in vigore nella legislazione italiana.

c) A richiesta dell'armatore, il concessionario dovrà — a deroga del disposto degli articoli 3 e 9 — installare, esercire e mantenere in perfetto stato di funzionamento, anche su navi per cui sia applicato il presente contratto tipo *C*, apparecchi radiogoniometrici e/o avvisatori automatici di soccorso.

Tali apparecchi dovranno rispondere sempre alle norme tecniche emanate dal competente Ministero, ed il loro impianto, esercizio e manutenzione saranno eseguiti dal concessionario alle condizioni generali previste per gli apparecchi stessi dal contratto tipo *B*, condizioni che si intendono qui interamente inserite.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore s'impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al decreto Ministeriale del 21 febbraio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1931, n. 75, in esecuzione al R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari pel funzionamento degli impianti e quanto altro prescritto dalle norme tecniche governative.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r.t., l'energia elettrica a tensione *praticamente costante* nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto Ministeriale sopracitato.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario assumerà l'esercizio degli impianti a bordo delle navi dell'armatore alle condizioni economiche specificate nello specchio *B*) allegato al presente contratto.

b) Il concessionario provvederà, a proprie spese, alla normale manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie sia in Italia sia all'estero per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

c) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e qualora si rendesse necessaria, e fosse dall'armatore richiesta la fornitura di apparecchi da aggiungersi od in sostituzione di quelli esistenti, a condizioni economiche da pattuirsi caso per caso.

d) Il concessionario, se richiesto dall'armatore, si obbliga di riparare o sostituire, nel minor tempo possibile, i materiali di proprietà dell'armatore che si dimostrassero difettosi od avariati e ciò alle condizioni economiche da pattuirsi caso per caso. Resteranno a carico dell'armatore anche le spese del personale del concessionario, o delle compagnie estere ad esso associate, incaricato per il riordinamento di detti impianti.

Se a bordo di una nave vi fosse un impianto r.t., parte di proprietà dell'armatore e parte di proprietà del concessionario, saranno presi accordi fra le parti per la cessione in vendita all'armatore della parte di proprietà del concessionario, a condizioni da stabilirsi di comune accordo, oppure, se richiesto dall'armatore, il concessionario presenterà offerta per acquisto di quegli apparecchi che sono di proprietà dell'armatore. In quest'ultimo caso verrebbe poi applicato il contratto tipo *B*.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore corrisponderà al concessionario per tutta la durata del presente contratto i canoni annui di esercizio specificati nell'allegato specchio *B* a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà o avrà assunto l'esercizio, anche provvisorio a sensi del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* 6 stesso mese, n. 231), degl'impianti di proprietà dell'armatore.

Detti canoni annui verranno pagati dall'armatore al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

b) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore, oltre i due mesi, decorrerà dopo tale periodo l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento e dopo quattro mesi il concessionario avrà il diritto di sospendere il servizio.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.T.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si assume l'obbligo di procurare nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste all'armatore, (se

da lui richiesto), il personale radiotelegrafista destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo, valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore. Ciò fermo il disposto dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale radiotelegrafista fornito dal concessionario è da lui assunto; quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario e il personale r.t., fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario s'impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico, se non d'accordo con gli organi direttivi della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale con detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi, di cui al precedente comma 1°.

c) Il concessionario indicherà la paga base dei singoli radiotelegrafisti imbarcati forniti da lui, e l'armatore, oltrechè provvedere al vitto, ed all'alloggio di essi secondo il grado di equiparazione, dovrà pagare, dal giorno del loro imbarco, ai radiotelegrafisti, per conto del concessionario la detta paga base ed ogni eventuale indennità di caro vita spettante a detto personale r.t., a sensi delle particolari pattuizioni per i radiotelegrafisti stessi contenute nel contratto di arruolamento.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale r.t., da lui fornito nel caso di infortunio o di malattia, compreso l'eventuale rimpatrio anche dall'estero, e al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni e le malattie, a' sensi di legge o delle pattuizioni contenute nel contratto d'arruolamento per le persone dell'equipaggio di grado equiparato. Così pure restano a completo carico del concessionario, senza pregiudizio dei suoi diritti di rivalsa verso i radiotelegrafisti, le altre spese relative a detto personale r.t. per assicurazioni sociali, contributi sindacali, quota cassa invalidi decontata a carico dell'armatore, indennità porti infetti, perdita di corredo e simili.

Qualora il concessionario richiegga all'armatore che il rimpatrio o l'invio del rimpiazzo di personale r.t., fornito dal concessionario stesso, avvengano con nave dell'armatore, è deferito all'insindacabile giudizio del Comando di bordo lo stabilire se la domanda può essere accolta; e in caso affermativo il passaggio ed il vitto saranno regolati mediante pagamento da parte del concessionario di un compenso a forfait pari a L. 25 giornaliere.

Lo sbarco del radiotelegrafista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di radiotelegrafisti da parte dell'armatore.

f) I radiotelegrafisti sono posti sotto l'autorità superiore del Comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale r.t. derivanti dalla sostituzione del personale radiotelegrafista stesso anche nel caso di diserzione del radiotelegrafista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per sosta superiore ai 15 giorni.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione, specialmente se la nave si trova all'estero, pronta alla partenza, l'armatore, o per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso, rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei radiotelegrafisti a suo giudizio non desiderabili.

Il concessionario pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei radiotelegrafisti all'armatore, il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale radiotelegrafista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al Comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre, a spese dell'armatore stesso, il personale radiotelegrafista, prima dell'imbarco, a visita medica ed il concessionario s'impegna a sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Nel caso di sbarco provocato dall'armatore e non motivato da ragioni di servizio, l'armatore, dietro richiesta del concessionario, è tenuto ad indicare il motivo dello sbarco.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, l'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glielo procuri, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il radiotelegrafista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco, il personale radiotelegrafista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, ed indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i radiotelegrafisti avranno dall'armatore il trattamento previsto per i radiotelegrafisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei comandanti delle proprie navi i radiotelegrafisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quindici giorni, il personale radiotelegrafista potrà essere dall'armatore sbarcato.

Qualora il personale r.t. venisse richiesto dall'armatore a termini del presente art. 6, lettera a), per reimbarco prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per soste superiore ai 15 giorni, in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti saranno a carico dell'armatore come pure la indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del radiotelegrafista sino a raggiungere la sede del deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare a mezzo dei propri comandanti che il personale radiotelegrafista esegua l'orario normale di servizio di otto ore che, salvo il caso di speciali norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del comandante.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale radiotelegrafista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno però essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico per la ricezione dei segnali orari e rilevamenti radiogoniometrici.

f) L'armatore sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 34 per cento sulla paga base che compete ai radiotelegrafisti imbarcati sulle navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale eccettuate soltanto le competenze e gli oneri di cui all'art. 5, lettera c).

g) Salvo quanto dispone l'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 l'armatore ha il diritto di imbarcare personale proprio per il servizio della stazione radiotelegrafica. In tale caso detto personale dovrà rispondere ai requisiti di legge; e l'armatore dovrà richiedere per iscritto il gradimento del concessionario.

Nel caso che il concessionario ritenesse di non accordare il suo gradimento, dovrà comunicare per iscritto, al più presto, la sua decisione all'armatore, e le ragioni del mancato gradimento.

Qualora sia imbarcato per l'esercizio della stazione r.t. personale dell'armatore, questi assume l'obbligo di rimborsare al concessionario alla fine di ogni viaggio le tasse di bordo e di proseguimento dei radiotelegrammi trasmessi da bordo, e risponderà verso il concessionario della conservazione dell'archivio di bordo e della completa osservanza di tutte le norme del servizio radiotelegrafico.

Però il concessionario applicherà anche per le stazioni esercitate con personale dell'armatore tutti gli ordinamenti amministrativi e contabili compresi i relativi controlli riguardanti il traffico della stazione stessa.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO R.T. (TRAFFICO).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del Comando di bordo il servizio radiotelegrafico di bordo ed il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni statali o società private) accorda pure:

b-1) la franchigia della tassa r.t. di bordo per la sola nave accettante, per le comunicazioni r.t. di servizio, trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico;

b-2) la franchigia della tassa r.t. di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni r.t. trasmesse come sopra ad altre navi, di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie associate al concessionario;

b-3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico e radiogoniometrico;

b-4 la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi famigliari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del comandante;

b-5) la franchigia della tassa di bordo, per la sola nave accettante, allo stato maggiore e all'equipaggio, senza limitazione nel numero delle parole, per i radiotelegrammi-lettera scambiati tra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinunzia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'art. 5, lettera c) al personale r.t. imbarcato, restando pertanto a carico del concessionario tutti gli altri oneri non assunti espressamente dall'armatore nei confronti dei radiotelegrafisti stessi a sensi del suddetto art. 5, lettera c).

c) Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile delle stazioni r.t. di bordo, anche nel caso che il radiotelegrafista sia assunto direttamente dall'armatore.

d) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei radiotelegrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè il comandante informi i radiotelegrafisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico in ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante stesso, il quale dovrà pure ogni qual volta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc. oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiotelegrafia in concorrenza con quelli del concessionario. Per contro il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere.

In caso di divergenze sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle comunicazioni.

Disposizioni generali.

Art. 9.

Sulle navi per le quali viene applicato il presente contratto tipo C, non vi potranno essere che apparecchi r.t. di proprietà dell'armatore. È quindi in facoltà dell'armatore di far ritirare dal concessionario od acquistare la parte di apparecchi di proprietà del concessionario esistenti sulle navi dell'armatore alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione della stazione r.t. di bordo risulti che sia il concessionario sia l'armatore non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei radiotelegrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 11.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste o perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r.t. derivante da cause di forza maggiore.

Art. 12.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore *ed avarie* sopravvenute agli impianti o per malattie dei radiotelegrafisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni.

Disarmo.

Art. 13.

In caso di disarmo i canoni di esercizio verranno corrisposti integralmente per il primo mese, nella misura del 25 per cento per il mese successivo: dopo di che cesserà la corresponsione del canone. Il contributo spese generali e di organizzazione sarà dovuto per intero anche in caso di disarmo di qualunque durata.

Art. 14.

Il presente contratto avrà la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo se non sarà denunciato almeno sei mesi prima della scadenza dall'una o dall'altra parte mediante lettera raccomandata.

Art. 15.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei tribunali di Roma, Genova o Trieste che sarà più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 16.

L'armatore potrà richiedere che a navi munite di apparecchi r.t. di sua proprietà sia applicato il contratto tipo *B* per navi da carico aventi apparecchi di proprietà del concessionario e ciò a condizioni da pattuirsi volta per volta per l'acquisto da parte del concessionario degli apparecchi di proprietà dell'armatore, sempreché rispondenti alle condizioni tecniche governative vigenti.

Art. 17.

Nel caso di anticipata rescissione del presente contratto, per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo per rescissione di contratto pari ad un decimo del canone annuo per gli impianti od apparecchi di proprietà dell'armatore, per ogni anno intero che ancora rimanga per completare il periodo stabilito dal presente contratto.

L'armatore potrà rescindere di sua libera volontà il presente contratto dopo trascorsi almeno tre anni dal termine iniziale di essi, ma in ogni caso non prima del 6 ottobre 1934, corrispondendo al concessionario un indennizo di rescissione contratto pari al 30 per cento dei soli canoni annui per affitto e/o manutenzione relativi agli apparecchi — escluso dal computo dell'indennizzo stesso il contributo annuo per spese generali e di organizzazione — per ogni anno ancora a trascorrere sino alla scadenza del contratto. Per le frazioni di anno il detto indennizzo di rescissione verrà computato pro-rata temporis.

Art. 18.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà fra l'armatore ed il concessionario.

SPECCHIO B.

Canoni annui di esercizio e di manutenzione per le navi aventi apparecchi R.T. di proprietà dell'armatore.

	Canone annuo
Impianti a scintilla:	
Impianto principale	L. 2.500
Impianto ausiliario a vibratore di aereo	» 200
Impianto ausiliario a scintilla frazionata, autonomo	» 300
Impianti a valvola:	
Per tipo di impianto di potenza Kw. 1,5	L. 3.000
Per tipo di impianto di potenza Kw. 0,5	» 2.600
Radiogoniometri	» 150 annue per ciascuna valvola di cui è provvisto il relativo ricevitore.
Ricevitori a valvola:	
Un solo ricevitore (purchè o non più di tre valvole)	L. 650
Se installati due ricevitori: (purchè a non più di tre valvole)	» 900
Avvisatore automatico di soccorso	» 1.500

Contributo annuo per spese generali e di organizzazione L. 1125

In caso di perdita totale dell'archivio r.t. di bordo, di materiali di consumo ecc. l'armatore corrisponderà al concessionario, a titolo d'indennizzo, la somma di L. 1000 (mille).

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

(4013)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 7015.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato nobiliare « Kellerhof » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato nobiliare « Kellerhof » della signorina de Ferrari Luigina, figlia del fu Edoardo e della Adam Maria, nata a Vienna il 30 luglio 1873, è restituito nella forma italiana di « Corte Cellaria » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(3990)

N. 7015.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato nobiliare « Kellerhof » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato nobiliare « Kellerhof » della signorina de Ferrari Maria, figlia del fu Edoardo e della Adam Maria, nata a Bressanone il 22 febbraio 1888, è restituito nella forma italiana di « Corte Cellaria » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(3991)

N. 7015.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato nobiliare « Kellerhof » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato nobiliare « Kellerhof » del signor de Ferrari Guido, figlio del fu Edoardo e della Adam Maria, nato a Bressanone l'8 settembre 1885, è restituito nella forma italiana di « Corte Cellaria » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. de Ferrari Guido.

Trento, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(3992)

N. 7015.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato nobiliare « Kellerhof » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato nobiliare « Kellerhof » della signora de Ferrari vedova Maria, figlia del fu Antonio Adam e della fu Crivelli Vittoria, nata a Trento il 26 luglio 1849, è restituito nella forma italiana di « Corte Cellaria » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(3993)

N. 7015.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato nobiliare « Kellerhof » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato nobiliare « Kellerhof » del signor de Ferrari Attilio, figlio del fu Edoardo e della Adam Maria, nato a Vienna il 10 aprile 1879, è restituito nella forma italiana di « Corte Cellaria » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(3994)

N. 3439.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Zacraisek » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana;

Vista la domanda prodotta dalla signora Zacraisek Carmela per il cambiamento del cognome in « Zaccarelli »;

Decreta:

Il cognome della signora Zacraisek Carmela, figlia del fu Leopoldo e della Pontelli Santina, nata a Gorizia il 20 luglio 1890, è cambiato nella forma italiana di « Zaccarelli » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(3995)

N. 1885.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Larcher » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana in seguito a domanda dell'interessato;

Vista la domanda 7 ottobre 1930 presentata dal signor prof. Giov. Battista Larcher;

Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Battista Larcher figlio del fu Giuseppe e della fu Luigia Costa, nato a Folgaria il 12 maggio 1867, è restituito nella forma italiana di « Larghieri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli minorenni del sig. Giovanni Battista Larcher.

Trento, addì 14 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(3399)

N. 1708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giovanni Battista figlio del fu Giovanni Battista e della fu Merz Augusta, nato a Lavis il 4 maggio 1890, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per i figli minorenni del sig. Stenech Giov. Battista.

Trento, addì 11 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(3400)

N. 7379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Davide Puz, nato a Mattuglie-Giordani il 30 dicembre 1905 da Giuseppe e da Cecilia Smogor e residente a Mattuglie-Giordani, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pucci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Davide Puz è ridotto nella forma italiana di « Pucci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Mattuglie al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(3401)

N. 12273.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Branco Marusic, nato a Moschiena il 1° ottobre 1907 da Vincenzo e da Rachele Velcic e residente a Moschiena, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marussi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Branco Marusic è ridotto nella forma italiana di « Marussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Moschiena al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5. delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(3402)

N. 16049.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Arturo Prodam, nato a Fiume il 26 dicembre 1899 da Arturo e da Arianna Böhm, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Proda »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Arturo Prodam è ridotto nella forma italiana di « Proda » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(3407)

N. 7378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giordano Vasilich, nato a Fiume il 13 ottobre 1909 da Nicolò e da Paola Delac, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Vassilli »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giordano Vasilich è ridotto nella forma italiana di « Vassilli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(3408)

N. 2580-199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Giovanni di Antonio e di Marljak Caterina, nato a Biglia (Gorizia) il 6 giugno 1891 e residente a Gorizia, San Pietro, 325, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Arcon Rosalia di Giovanni Kastelic, nata a Rifembergo l'8 giugno 1892, moglie;
Arcon Giovanni, nato a Gorizia il 17 ottobre 1926, figlio;
Arcon Ernesta, nata a Gorizia il 18 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3200)

N. 2580-200.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Francesco fu Franceso e di Nemec Francesca, nato a Vertoiba (Gorizia) il 3 luglio 1898

e residente a Gorizia, Vertoiba di sopra n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Elena di Giovanni Cerne, nata a Vertoiba il 23 maggio 1901, moglie;
Arcon Emilio, nato a Vertoiba il 18 ottobre 1923, figlio;
Arcon Milena, nata a Vertoiba il 30 marzo 1925, figlia;
Arcon Luigi, nato a Vertoiba il 7 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3201)

N. 2580-201.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Maria Lucia fu Giovanni e della fu Marvin Maria, nata a Biglia il 10 dicembre 1872 e residente a Gorizia, Boccavizza, 147, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Giovanni fu Giovanni, nato a Biglia il 12 marzo 1874, fratello;
Arcon Vittorio illeg. di Maria Lucia, nato a Gorizia il 30 agosto 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3202)

N. 2580-203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Suor Clara fu Giovanni e della fu Mozetic Francesca, nata a Ranziano il 10 novembre 1889 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3203)

N. 2580-204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Giovanni fu Giovanni e della Mosettig Marianna, nato a Biglia il 1° febbraio 1851 e residente a Gorizia, Boccavizza, 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Maria Luigia fu Giuseppe Kerpan, nata a Biglia il 5 aprile 1857, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3204)

N. 2580-205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Francesco fu Giovanni e della fu Maria Marvin, nato a Biglia il 3 agosto 1879 e residente a Gorizia, Vertoiba di sopra, 329, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3205)

N. 2580-207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Anna in Pregelj fu Giacomo e della fu Stepancic Francesca, nata a Ranziano il 19 febbraio 1883 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3206)

N. 2580-208.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Elena in Fornasaric di Oscarre e di Mozetic Angela, nata a Ranziano il 18 agosto 1908 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3207)

N. 2580-209.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Olga ved. Pregelj fu Francesco e di Arcon Teresa, nata a Ranziano il 23 giugno 1877 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3208)

N. 2580-210.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Maria in Pregelj fu Giuseppe e di Mozetic Giuseppina, nata a Ranziano l'11 marzo 1903 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3209)

N. 2580-211.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Francesca in Trojer fu Giuseppe e di Mozetic Carolina, nata a Ranziano il 16 agosto 1886 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3210)

N. 2580-212.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Arcon Luigia in Znidarcic fu Francesco e di Svara Giuseppina, nata a Ranziano il 25 maggio 1892 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3211)

N. 2580-220.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Giovanni di Francesco e di Anna Pracek, nato a Zolla il 20 marzo 1887 e residente a Zolla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Maria, nata a Zolla il 12 novembre 1921, figlia;

Ambrozic Giovanni, nato a Zolla il 1° marzo 1923, figlio;

Ambrozic Francesco, nato a Zolla il 24 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Zolla, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3212)

N. 2580-218.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antoncic Giuseppina in Fabcic di Antonio e di Zetko Maria, nata a Villabassa il 1° ottobre 1902 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3213)

N. 2580-219.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Isidoro di Stefano e di Mosettig Maria, nato a Ranziano l'8 marzo 1882 e residente a Gorizia, via Mazzini, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Arcon Maria di Giovanni Germek, nata a Borovnica il 29 luglio 1884, moglie;
Arcon Stefano, nato a Mostar il 17 marzo 1908, figlio;
Arcon Anastasia, nata a Foca (Visegrad il 19 agosto 1912, figlia;
Arcon Isidoro, nato a Borovnica il 5 marzo 1917, figlio;
Arcon Mario, nato a Gorizia il 27 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3214)

N. 2580-221.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Giuseppe fu Mattia e di Rodman Giuseppina, nato a Zolla il 9 aprile 1898 e residente a Zolla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Ambrozic Maria fu Simone Jeroncic, nata a Zolla il 6 marzo 1900, moglie;
Ambrozic Maria di Giuseppe, nata a Zolla il 13 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Zolla, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3215)

N. 2580-222.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrozic ved. Giovanna di Giuseppe Hladnik e di Mikuz Maria, nata a Zolla il 9 aprile 1879 e residente a Zolla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Ambrozic Giovanna fu Luigi, nata a Zolla il 6 maggio 1905, figlia;
Ambrozic Francesca fu Luigi, nata a Zolla il 17 settembre 1906, figlia;
Ambrozic Maria, fu Luigi, nata a Zolla il 31 ottobre 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Zolla, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3216)

N. 2580-225.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Antonio fu Antonio e della fu Bajc Maria, nato a Verpogliano il 12 marzo 1887 e residente a Vipacco, fraz. Verpogliano n. 91, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambozic Maria fu Antonio Bajec, nata a Zolla il 6 marzo 1899, moglie;

Ambrozic Giustina, nata a Verpogliano il 16 aprile 1921, figlia;

Ambrozic Antonia, nata a Verpogliano il 15 gennaio 1923, figlia;

Ambrozic Giuseppina, nata a Verpogliano il 4 aprile 1924, figlia;

Ambrozic Giovanni, nato a Verpogliano il 18 ottobre 1925, figlio;

Ambrozic Anna, nata a Verpogliano il 5 luglio 1927, figlia;

Ambrozic Giovanna, nata a Verpogliano il 19 maggio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3217)

N. 11419-1.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Carolina Babic fu Giuseppe ved. Colja, nata a Roditti il 21 settembre 1881 e residente a Villa Cargna, 9, sono restituiti nella forma italiana di « Balbi e Zollia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Elisabetta fu Antonio, nata il 19 novembre 1903, figlia;
2. Antonio fu Antonio, nato il 24 maggio 1905, figlio;
3. Stefania fu Antonio, nata il 27 marzo 1910, figlia;
4. Lidia fu Antonio, nata il 27 marzo 1910, figlia;
5. Vita Alberta fu Antonio, nata il 29 luglio 1912, figlia;
6. Stefania fu Giuseppe, nata il 15 dicembre 1886, cognata;
7. Vladimiro di Stefania, nato il 10 gennaio 1912, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2400)

N. 11419-2.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Amalia Zivec fu Francesco ved. Bandel, nata a Scoppo il 25 maggio 1877 e residente a Crepegliano, 11, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina fu Francesco, nata il 28 ottobre 1905, figlia;
2. Valeria fu Francesco, nata il 22 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2401)

N. 11419-3.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Baric fu Antonio, nato a Scoppo il 14 ottobre 1872 e residente a Scoppo, 74, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Michela Baric nata Gorup fu Giovanni, nata il 7 settembre 1879, moglie;
2. Rodolfo di Antonio, nato il 13 aprile 1912, figlio;
3. Maria di Antonio, nata l'11 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2402)

N. 11419-4.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Baric fu Francesco, nato a Villa Cargna l'8 maggio 1854 e residente a Villa Cargna, 39, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Baric nata Petelin di Giovanni, nata il 14 luglio 1891, nuora;
2. Milano fu Francesco, nato l'11 luglio 1915, nipote;
3. Francesca fu Francesco, nata il 10 gennaio 1917, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2403)

N. 11419-5.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Baric fu Andrea, nata a Villa Cargna il 7 maggio 1855 e residente a Villa Cargna, 18, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2404)

N. 11419-6.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Baric fu Giuseppe, nato a Villa Cargna il 9 gennaio 1862 e residente a Villa Cargna, 46, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Baric nata Turk fu Marco, nata il 9 maggio 1868, moglie;
2. Giuseppe di Vincenzo, nato il 20 maggio 1906, figlio;
3. Giustina Baric nata Tercon di Valentino, nata il 6 gennaio 1905, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2405)

N. 11419-7.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Albina Bezek di Anna, nata a Trieste il 13 dicembre 1909 e residente a Duttogliano n. 110, è restituito nella forma italiana di « Bezzecchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2406)

N. 11419-8.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bezek fu Simeone, nato a Duttogliano il 19 dicembre 1866 e residente a Duttogliano, 10, è restituito nella forma italiana di « Bezzecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emilia Bezek di Giovanni, nata il 7 aprile 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2407)

N. 11419-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Bole fu Antonio ved. Gulic, nata a Poniqua (Tomadio) il 22 giugno 1872 e residente a Scoppo, 29, sono restituiti nella forma italiana di « Bolle-Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Giovanni, nato l'11 dicembre 1900, figlio;
2. Matilde fu Giovanni, nata l'11 febbraio 1905, figlia;
3. Emilia fu Giovanni, nata il 28 ottobre 1906, figlia;
4. Olga fu Giovanni, nata il 3 maggio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2410)

N. 11419-12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Bole fu Vincenzo, nato a Capriva del Carso il 22 gennaio 1898 e residente a Berie n. 12, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ernesta fu Vincenzo, nata il 2 ottobre 1902, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2411)

N. 11419-15.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Colja di Francesco, nato a Gabrovizza il 14 ottobre 1902 e residente a Scoppo n. 49, è restituito nella forma italiana di « Zollia »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Colja nata Kaucic di Giuseppe, nata il 5 maggio 1906, moglie;
2. Silvestra di Mario, nata il 24 maggio 1926, figlia;
3. Maria Marta di Mario, nata il 3 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2412)

N. 11419-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cuk fu Giuseppe, nato a Duttogliano il 16 giugno 1864 e residente a Duttogliano n. 64, è restituito nella forma italiana di « Zucchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Maria Cuk nata Tavcar fu Giovanni, nata il 7 marzo 1871, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 10 maggio 1908, figlio;
3. Paola Cuk nata Gomezel di Francesco, nata il 29 febbraio 1908, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2413)

N. 11419-17.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Leopolda Ruzic fu Antonio ved. Cuk, nata a Pleiscovizza il 17 gennaio 1880 e residente a Duttogliano n. 63, sono restituiti nella forma italiana di « Zucchi-Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Giovanni, nata il 22 febbraio 1908, figlia;
2. Cristina fu Giovanni, nata il 23 settembre 1911, figlia;
3. Luigi fu Giovanni, nato il 5 maggio 1914, figlio;
4. Agostino fu Giovanni, nato il 21 marzo 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2414)

N. 11419-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Cuk fu Andrea, nato a Duttogliano il 27 marzo 1893 e residente a Duttogliano n. 96, è restituito nella forma italiana di « Zucchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Maria Cuk nata Tavcar di Michele, nata il 7 aprile 1900, moglie;
2. Albino di Luigi, nato il 16 gennaio 1921, figlio;
3. Leopolda di Luigi, nata il 31 ottobre 1923, figlia;
4. Giovanna di Luigi, nata il 24 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2415)

N. 11419-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Filipcic fu Andrea, nato a Santa Croce di Tomadio il 5 ottobre 1860 e residente a Duttogliano n. 14, è restituito nella forma italiana di «Filippi».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vincenzo di Antonio, nato il 19 gennaio 1893, figlio;
2. Vita di Francesco, nata il 31 maggio 1896, nuora;
3. Luigi di Antonio, nato il 18 ottobre 1904, figlio;
4. Miroslavo di Vincenzo, nato il 19 febbraio 1920, nipote;
5. Albino di Vincenzo, nato il 29 aprile 1922, nipote;
6. Darina di Vincenzo, nata il 1° giugno 1926, nipote;
7. Elvira di Vincenzo, nata il 19 aprile 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2416)

N. 11419-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Angelo Daneu di Andrea, nato a Villa Opicina il 31 maggio 1905 residente a Duttogliano, n. 93, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Daneu nata Makovec di Lodovico, nata il 10 settembre 1903, moglie;
2. Carla Maria di Lodovico, nata il 22 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2417)

N. 11419-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Filipcic di Giovanni, nato a Duttogliano il 5 marzo 1894 e residente a Duttogliano, 67, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina Filipcic nata Stok di Vincenzo, nata il 12 novembre 1897, moglie;
2. Enrico di Enrico, nato il 28 ottobre 1923, figlio;
3. Nada di Enrico, nata il 12 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2418)

N. 11419-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Filipcic fu Antonio, nato a Croce di Tomadio il 14 febbraio 1878 e residente a Duttogliano, 69, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Filipcic nata Brunsula fu Giuseppe, nata il 22 dicembre 1881, moglie;
2. Vittoria di Giovanni, nata il 21 settembre 1905, figlia;
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 15 novembre 1906, figlio;
4. Ladislao di Giovanni, nato il 27 giugno 1908, figlio;
5. Zoro (Albino) di Giovanni, nato il 14 giugno 1911, figlio;
6. Giovanni di Giovanni, nato il 26 settembre 1913, fifilio;
7. Emma di Giovanni, nata il 25 febbraio 1919, figlia;
8. Ermanno di Giovanni, nato il 18 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2419)

N. 11419-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Filipcic fu Giovanni, nato a Tomadio il 15 febbraio 1847 e residente a Duttogliano, 118, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Filipcic nata Ukmar fu Francesco, nata il 1° febbraio 1855, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 23 gennaio 1887, figlio;
3. Enrica di Giovanni, nata il 7 aprile 1896, figlia;
4. Vittorio di Giovanni, nato il 15 marzo 1898, figlio;
5. Rodolfo di Giovanni, nato il 10 gennaio 1877, figlio;
6. Antonia Filipcic nata Tavcar fu Francesco, nata il 16 febbraio 1888, nuora;
7. Vita di Rodolfo, nata il 9 dicembre 1913, nipote;
8. Valentino di Rodolfo, nato il 16 dicembre 1914, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2420)

N. 11419-24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Filipohc fu Giovanni ved. Gulic, nata a Tomadio il 31 agosto 1862 e residente a Capriva del Carso n. 8, sono restituiti nella forma italiana di « Filippi-Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria fu Antonio, nata l'11 settembre 1887, figlia;
2. Luigi fu Antonio, nato il 6 giugno 1896, figlio;
3. Matilde fu Antonio, nata il 18 agosto 1898, figlia;
4. Giovanna fu Antonio, nata l'11 luglio 1901, figlia;
5. Rodolfo fu Antonio, nato il 10 febbraio 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2421)

N. 11419-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Amalia Gec fu Antonio ved. Gomezel, nata a Scoppo il 1° marzo 1876 e residente a Duttogliano n. 3, sono restituiti nella forma italiana di « Ghezzo-Gomiselli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Miroslao fu Vincenzo, nato il 3 agosto 1901, figlio;
2. Massimiliano fu Vincenzo, nato il 27 novembre 1904, figlio;
3. Antonio fu Vincenzo, nato il 3 febbraio 1907, figlio;
4. Paula fu Vincenzo, nata il 18 dicembre 1908, figlia;
5. Emilia fu Vincenzo, nata l'8 ottobre 1910, figlia;
6. Zora fu Vincenzo, nata il 24 settembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2422)

N. 11419-26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Vittoria Gec fu Giuseppe, nata a Scoppo il 31 dicembre 1874 e residente a Scoppo n. 63, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Amalia fu Giuseppe, nata il 28 maggio 1872, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2423)

N. 11419-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gec fu Giovanni, nato a Capriva il 27 giugno 1860 e residente a Capriva n. 58, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Gec nata Orel fu Michele, nata il 22 ottobre 1862, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 13 aprile 1903, figlio;
3. Giovanna di Francesco, nata il 26 giugno 1905, figlia;
4. Silvestro di Francesco, nato il 23 dicembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2424)

N. 11419-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gec fu Giuseppe, nato a Scoppo il 21 agosto 1853 e residente a Scoppo n. 34, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Gec nata Nusdorfer fu Antonio, nata il 27 settembre 1858, moglie;
2. Vittorio di Giovanni, nato il 22 aprile 1894, figlio;
3. Ida Gec nata Ostronska di Luigi, nata il 14 ottobre 1904, nuora;
4. Giuseppe di Vittorio, nato il 2 aprile 1926, nipote;
5. Marta Ida di Vittorio, nata il 9 agosto 1928, nipote.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2425)

N. 11419-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gec fu Giuseppe, nato a Scoppo il 10 novembre 1864 e residente a Scoppo n. 19, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Michele fu Giuseppe, nato l'11 settembre 1867, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2426)

N. 11419-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Germek fu Antonio, nata a Scoppo il 10 ottobre 1905 e residente a Scoppo, 29, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emilia fu Antonio, nata il 22 maggio 1908, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2427)

N. 11419-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Roze di Stefano, nato a Duttogliano il 28 ottobre 1898 e residente a Crepogliano n. 11, è restituito nella forma italiana di « Rose ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Roze nata Bandelli fu Francesco, nata il 28 ottobre 1905, moglie;
2. Albino di Vittorio, nato il 30 agosto 1924, figlio;
3. Stanislao di Vittorio, nato il 27 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2428)

N. 11419-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Sturnich fu Antonio, nato a Ronchi dei Legionari l'8 marzo 1884 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Sturni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Sturnich nata Boschin fu Antonio, nata il 27 dicembre 1895, moglie;
2. Antonio di Luigi, nato il 19 aprile 1908, figlio;
3. Irma di Luigi, nata il 19 aprile 1909, figlia;
4. Alberto di Luigi, nato il 9 settembre 1910, figlio;
5. Giovanni di Luigi, nato il 31 luglio 1911, figlio;
6. Aldo di Luigi, nato l'8 dicembre 1921, figlio;
7. Adelia di Luigi, nata il 31 agosto 1925, figlia;
8. Giuseppe fu Antonio, nato il 24 giugno 1888, fratello;
9. Anna Sturnich nata Lorenzut di Antonio, nata il 24 gennaio 1892, cognata;
10. Enrico di Giuseppe, nato il 1° marzo 1911, nipote;
11. Guido di Giuseppe, nato il 25 marzo 1913, nipote;
12. Gemma di Giuseppe, nata il 25 marzo 1915, nipote;
13. Onorina di Giuseppe, nata il 19 febbraio 1922, nipote;
14. Mario di Giuseppe, nato il 2 febbraio 1924, nipote;
15. Luigi di Giuseppe, nato il 31 maggio 1928, nipote;
16. Norma di Luigi, nata il 31 agosto 1925, figlia;
17. Angela Sturnich nata Fumis fu Lorenzo, nata l'8 marzo 1856, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2429)

N. 11419-22.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Suflich fu Giacomo, nato a Pola il 4 giugno 1885 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Soffici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Suflich nata Scherbe fu Giuseppe, nata il 23 marzo 1885, moglie;
2. Roma di Rodolfo, nata il 12 maggio 1908, figlia;
3. Elvino di Rodolfo, nato il 29 marzo 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2430)

N. 11419-18.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Oliva Pizzignach fu Giacomo, nata a Monfalcone il 28 marzo 1896 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia fu Giacomo, nata il 7 settembre 1902, sorella;
2. Rodolfo fu Giacomo, nato il 25 marzo 1905, fratello;
3. Angelo fu Giacomo, nato il 25 settembre 1906, fratello;
4. Enrica fu Giacomo, nata l'11 ottobre 1910, sorella;
5. Luigi fu Giacomo, nato il 1° gennaio 1912, fratello;
6. Giacomo fu Giacomo, nato il 15 maggio 1914, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2431)

N. 11419-18/II.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pizzignach fu Giacomo, nato a Monfalcone il 18 dicembre 1898 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Maria Pizzignach nata Mian fu Giuseppe, nata il 22 dicembre 1902, moglie;
2. Lina di Antonio, nata il 17 luglio 1925, figlia;
3. Ermanno di Antonio, nato il 14 gennaio 1927, figlio;
4. Carmen di Antonio, nata il 24 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2432)

N. 11419-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Teresa Tomasincich fu Stefano, nata a Opacchiasella il 30 novembre 1856 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Tommasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2433)

N. 11419-26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Toncig di Giovanni, nato a Terzo d'Aquileia il 15 aprile 1871 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Tonini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Toncig nata Gerion di Antonio, nata il 17 marzo 1876, moglie;
2. Giuseppe di Angelo, nato il 17 aprile 1899, figlio;
3. Luigi di Angelo, nato il 26 giugno 1902, figlio;
4. Adele di Angelo, nata il 22 settembre 1906, figlia;
5. Davide di Angelo, nato il 22 settembre 1908, figlio;
6. Lino di Angelo, nato il 31 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2434)

N. 11419-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vulich fu Marino, nato a Sulino il 15 agosto 1897 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Vulli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lucia Vulich nata Venier fu Paolo, nata il 29 aprile 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2435)

N. 11419-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Lucia Zudich fu Giovanni, nata a Pirano il 18 luglio 1876 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Giudici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2436)

N. 11419-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zuzic di Stefano, nato a Doberdò del Lago il 22 aprile 1891 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Suzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Zuzic nata Laurencig di Giuseppe, nata il 18 settembre 1895, moglie;

2. Mario di Francesco, nato il 22 settembre 1914, figlio;
3. Francesco di Francesco, nato l'8 marzo 1917, figlio;
4. Eugenio di Francesco, nato il 13 luglio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2437)

N. 11419-34/II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Cok di Giovanna, nata a Corgnale il 2 gennaio 1909 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2438)

N. 11419-34.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mljac fu Giovanni, nato a Corgnale il 14 agosto 1874 e residente a Corgnale n. 198, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Mljac nata Cok fu Antonio, nata il 29 aprile 1889, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 5 giugno 1912, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 23 ottobre 1913, figlio;
4. Gregorina di Giuseppe, nata il 5 marzo 1917, figlia;
5. Giovanni di Giuseppe, nato il 21 maggio 1921, figlio;
6. Paola di Giuseppe, nata il 18 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2439)

N. 11419-137.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Disiach Carlo illeg. di Giovanna, nato a Trieste il 19 novembre 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Guanin Stefania di Giuseppe, nata il 14 maggio 1897, moglie;
2. Bisiach Adelia di Carlo, nata il 12 ottobre 1910, figlia;
3. Bisiach Carla di Carlo, nata il 10 settembre 1915, figlia;
4. Bisiach Guido di Carlo, nato il 27 agosto 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2440)

N. 11419-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Blecich Giovanni fu Giacomo e fu Gioseffa Steffan, nato a Lussinpiccolo il 13 ottobre 1867 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Blessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Scopinich Domenica fu Giuseppe, nata l'8 febbraio 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del ci-

tato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2441)

N. 11419-1471.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocjan Rodolfo fu Giuseppe, nato a Trieste il 31 marzo 1882 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 20, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amalia Kocjan nata Prah di Giovanni, nata l'8 giugno 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2509)

N. 11419-1480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Kocijancic Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 29 febbraio 1873 e residente a Trieste, Roiano, 208, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2510)

N. 11419-1478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancich Giuseppe fu Antonio, nato a Graciscchia il 20 marzo 1886 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup., 207, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kocijancich nata Mihcich di Michele, nata il 20 giugno 1893, moglie;
2. Sofia di Giuseppe, nata il 3 novembre 1919, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 6 marzo 1921, figlio;
4. Carla di Giuseppe, nata il 14 aprile 1922, figlia;
5. Giovanna di Giuseppe, nata il 24 giugno 1923, figlia;
6. Mario di Giuseppe, nato l'8 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2511)

N. 11419-1470.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gertrude Giacomin fu Gertrude, ved. Kozian, nata a Trieste il 27 marzo 1861 e residente a Trieste, via Torricelli, 2, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario fu Giovanni, nato il 24 agosto 1894, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2512)

N. 2580-197.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Angela ved. Ursic fu Giuseppe e della fu Maria Trusnik, nato a Biglia (Gorizia) il 2 settembre 1882 e residente a Gorizia, San Pietro, 330, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3196)

N. 2580-202.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Giovanni fu Giovanni e della fu Faganel Marianna, nato a Vertoiba il 9 maggio 1859 e residente a Gorizia, Vertoiba, 139, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Maria fu Giovanni, nata a Vertoiba il 2 giugno 1862, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3197)

N. 11419-1484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncic Antonio fu Antonio, nato a Uttoglie il 27 dicembre 1879 e residente a Trieste, Prosecco n. 195, è restituito nella forma italiana di « Antoni »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Michela Antoncic nata Sustersic fu Bortolo, nata il 25 settembre 1888, moglie;
2. Ernesto di Antonio, nato il 27 luglio 1908, figlio;
3. Maria di Antonio, nato il 18 agosto 1910, figlia;
4. Giovanni di Antonio, nato il 15 gennaio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2539)

N. 11419-1501.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Andrea fu Antonio, nato a Covedo il 14 novembre 1895 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 89, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Cociancich nata Cvek di Giacomo, nata il 16 maggio 1902, moglie;
2. Carlo di Andrea, nato il 3 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2540)

N. 11419-1483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncic Giovanni di Biagio, nato a Trieste il 26 luglio 1879 e residente a Trieste, Prosecco, 140, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Antoncic nata Curk di Francesco, nata il 28 gennaio 1886, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 19 marzo 1909, figlio;
3. Carla di Giovanni, nata il 24 novembre 1918, figlia;
4. Anna di Giovanni, nata il 21 novembre 1920, figlia;
5. Mario di Giovanni, nato il 28 agosto 1923, figlio;
6. Bruno di Giovanni, nato il 14 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2541)

N. 11419-1486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncic Lodovico fu Antonio, nato a Uttoglie il 17 febbraio 1894 e residente a Trieste, Guardiella, 1058, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Antoncic nata Zidar di Giuseppe, nata il 22 settembre 1890, moglie;
2. Silvestro di Lodovico, nato il 31 dicembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2542)

N. 11419-1487.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncic Pietro fu Pietro, nato a Trieste il 12 luglio 1893 e residente a Trieste, Rozzol Sette Fontane, 179, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Antoncic nata Lenardon di Pietro, nata il 1° agosto 1894, moglie;
2. Bruna di Pietro, nata il 12 aprile 1920, figlia;
3. Silvano di Pietro, nato il 27 luglio 1921, figlio;
4. Dario di Pietro, nato il 24 maggio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2543)

N. 11419-1488.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Matilde De Rigo fu Biagio ved. Antoncich, nata a Cittanova il 26 agosto 1859 e residente a Trieste, via Ghirlandaio 11-A, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiIiari:

1. Giuseppe fu Marco, nato il 22 gennaio 1891, figlio;
2. Maria fu Marco, nata il 21 giugno 1897, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2544)

N. 11419-126.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boletig Antonio fu Domenico e di Maria Moimas, nato a Monfalcone il 16 gennaio 1887 e resi-

dente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Valent Mattea fu Simone, nata nel 1889, moglie;
2. Boletig Roberto di Antonio, nato il 1° maggio 1909, figlio;
3. Boletig Onorina di Antonio, nata il 21 agosto 1912, figlia;
4. Boletig Pierina di Antonio, nata l'8 marzo 1915, figlia;
5. Boletig Aldo di Antonio, nato il 4 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2442)

N. 11419-127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boletig Giuseppe fu Domenico e fu Moimas Maria, nato a Monfalcone il 1° luglio 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Longo Erminia di Giacomo, nata il 3 agosto 1886, moglie;
2. Boletig Donato di Giuseppe, nato il 3 marzo 1912, figlio;
3. Boletig Diletta di Giuseppe, nata il 21 dicembre 1913, figlia;
4. Boletig Maria di Giuseppe, nata il 30 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2443)

N. 11419-141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sablic Giuseppina fu Antonia vedova Bussanich, nata a Lussinpiccolo il 12 settembre 1864 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bussani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bussanich Giuseppe fu Giovanni, nato il 31 agosto 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2444)

N. 11419-176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Luigi fu Antonio e di Martinolich Maria, nato a Lussinpiccolo il 15 giugno 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bussani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Sadlik Giulia di Giuseppe, nata il 5 ottobre 1896, moglie;
2. Bussanich Sergio di Luigi, nato il 17 marzo 1925, figlio;
3. Bussanich Maria fu Marco, nata il 6 gennaio 1850, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2445)

N. 11419-130.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cosulich Antonio fu Antonio e di Suttora Giovanna, nato a Lussinpiccolo il 29 luglio 1879 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cosoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Parenti Carmela di ignoti, nata il 15 luglio 1882, moglie;
2. Cosulich Antonio di Antonio, nato il 5 agosto 1909, figlio;
3. Cosulich Riccardo di Antonio, nato il 21 gennaio 1912, figlio;
4. Cosulich Concetta di Antonio, nata il 22 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2446)

N. 11419-145.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cosulich Giovanni fu Antonio e di Suttora Giovanna, nato a Lussinpiccolo il 19 luglio 1877 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cosoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Piccinich Caterina fu Antonio, nato il 25 gennaio 1887, moglie;
2. Cosulich Antonio di Giovanni, nato il 14 dicembre 1907, figlio.
3. Cosulich Maria di Giovanni, nata il 1° aprile 1910, figlia;
4. Cosulich Giuseppe di Giovanni, nato il 7 agosto 1912, figlio;
5. Cosulich Edvino di Giovanni, nato il 27 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2447)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni, per conto del Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 29 maggio 1931, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1931, n. 122, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1931, n. 122, concernente la concessione alla città di Venezia, a carico dello Stato, della somma di L. 7.000.000, per una volta tanto, a titolo di concorso straordinario per la integrazione del rispettivo bilancio.

(4045)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esame a tre posti di gruppo A nel ruolo degli ispettori per le malattie delle piante.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modicazioni;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di ispettori aggiunti per le malattie delle piante, in prova, (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

A tale concorso potranno partecipare:

a) gli impiegati appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che esercitavano, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie degli ispettori aggiunti per le malattie delle piante.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

I candidati di cui sopra dovranno trovarsi in possesso del titolo di studio indicato nel successivo articolo 2, alla data del 18 dicembre 1930.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dalla osservanza della condizione del limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura - Divisione 1ª, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esse devono essere corredate:

A) Per i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1:

1° di copia dello stato di servizio civile, sino alla data del presente decreto, rilasciata dall'Amministrazione competente;

2° del certificato negativo di procedimenti penali pendenti, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

3° del diploma originale, o in copia autentica, di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali e del certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e negli esami speciali;

4° del certificato di aver prestato servizio o di aver lavorato, quale praticante, per almeno due anni, presso un Istituto di entomologia agraria o di patologia vegetale, o presso un osservatorio regionale di fitopatologia;

5° dei titoli, documenti o pubblicazioni (in triplice esemplare) che dimostrino la speciale competenza del candidato ad adempiere alle funzioni inerenti ai posti messi a concorso.

B) Per i candidati di cui alla lettera *b*):

1° dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni di età;

2° del certificato generale negativo del casellario giudiziario;

3° del certificato di cittadinanza italiana;

4° del certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

5° del certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni nei quali l'aspirante ha risieduto nell'ultimo anno;

6° del certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare, o da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

7° dell'attestato di adempimento agli obblighi della leva militare;

8° del diploma originale, o in copia autentica, di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali e del certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea e negli esami speciali;

9° del certificato di aver prestato servizio, o di aver lavorato, quale praticante, per almeno due anni, presso un Istituto di entomologia agraria o di patologia vegetale, o presso un osservatorio regionale di fitopatologia;

10° dei titoli, documenti e pubblicazioni (in triplice esemplare) che dimostrino la speciale competenza del candidato ad adempiere alle funzioni inerenti ai posti messi a concorso;

11° del certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il candidato ha prestato servizio, dal quale risulti:

a) la durata e la qualità del servizio prestato dal candidato, con la indicazione della data di assunzione in servizio;

b) il criterio sommario circa l'operosità, la diligenza, la disciplina, la condotta pubblica e privata e il sentimento nazionale del candidato;

12° della fotografia del candidato, debitamente legalizzata.

I documenti di cui ai numeri da 2 a 6, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e portare, quando occorra, la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria.

Non è consentito fare riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste, salvo per il titolo di studio, del quale si deve — in ogni caso — produrre un certificato con la indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati i quali siano reduci di guerra, sono inoltre tenuti a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare, o dal foglio matricolare, con la indicazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno documentare tale loro qualità.

Gli orfani, le vedove non rimaritate, le sorelle nubili di caduti di guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposito certificato, rilasciato dal podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza.

Il Ministero si riserva di far assumere sui candidati ogni altra informazione che riterrà utile, e deciderà inappellabilmente circa l'ammissione o meno al concorso.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni e luogo che sarà fissato dal Ministero, e consisteranno in prove scritte ed orali, completate da una prova pratica.

Gli esami scritti verteranno sull'entomologia agraria, ovvero sulla patologia vegetale, a scelta dei concorrenti; quelle orali e quella pratica verteranno tanto sull'entomologia agraria, quanto sulla patologia vegetale, tenuto conto dei titoli di specializzazione dei singoli candidati.

La Commissione giudicatrice del concorso, sarà nominata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Il vincitore del concorso, ove non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, dovrà prestare servizio di prova, per almeno sei mesi, con l'assegno mensile di L. 800, ridotto del 12 per cento; oltre l'aggiunta di famiglia, a termini di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(4015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 19 maggio 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Benvenuto Pelà a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Rovigo.

Comandini ing. Arrigo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Fiume.

Salvini ing. Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Livorno.

Tournon ing. Adriano a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Vercelli.

Giuliani Eugenio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Grosseto.

Iacquimod dott. Cesare a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Novara.

Lavorino dott. Giovanni a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Taranto.

(4025)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 119.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.89	Oro	368.56
Svizzera	370.72	Belgrado	33.75
Londra	92.966	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	172.75	Norvegia	5.112
Belgio	2.662	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.539	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	70.95
Peso Argentino Oro	13.135	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	5.80	Rendita 3 % lordo	42.825
New York	19.101	Consolidato 5 %	82.80
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3,50 %	78.15

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.